

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 giugno 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione (PESC) 2017/718 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (17CE1340) Pag. 1

Regolamento (UE) 2017/719 del Consiglio, del 7 aprile 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (17CE1341) Pag. 8

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/720 della Commissione, del 21 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (17CE1342)..... Pag. 10

Decisione di esecuzione (UE) 2017/721 della Commissione, del 20 aprile 2017, relativa alla proroga della misura adottata dalla Svezia per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoBac 12AS in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 2435] (17CE1343)..... Pag. 12

Decisione di esecuzione (UE) 2017/722 della Commissione, del 20 aprile 2017, relativa alla proroga della misura adottata dai Paesi Bassi per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoMaxFG in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 2436] (17CE1344)..... Pag. 14

Pubblicati nel n. L 106 del 22 aprile 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/723 della Commissione, del 16 febbraio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (17CE1345)..... Pag. 16



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione, del 24 aprile 2017, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1346).....</u>	Pag. 19
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/725 della Commissione, del 24 aprile 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva mesotrione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE1347).....</u>	Pag. 39
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/726 della Commissione, del 24 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1348).....</u>	Pag. 44
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/727 della Commissione, del 23 marzo 2017, relativa al riconoscimento del Montenegro a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2017) 1815] (17CE1349).....</u>	Pag. 46
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/728 della Commissione, del 20 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2013/92/UE concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina [notificata con il numero C(2017) 2429] (17CE1350).....</u>	Pag. 48
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/729 della Commissione, del 20 aprile 2017, relativa a una richiesta di deroga presentata dalla Repubblica di Croazia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità [notificata con il numero C(2017) 2437] (17CE1351).....</u>	Pag. 50
<i>Pubblicati nel n. L 107 del 25 aprile 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (17CE1352).....</u>	Pag. 52
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/731 della Commissione, del 25 aprile 2017, che modifica i modelli di certificati veterinari BOV-X, BOV-Y, BOV e OVI di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010, i modelli di certificati GEL, COL, RCG e TCG di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il modello di certificato per i prodotti composti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 per quanto riguarda le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (17CE1353).....</u>	Pag. 58
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/732 della Commissione, del 25 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1354).....</u>	Pag. 80
<u>Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (17CE1355).....</u>	Pag. 82
<u>Decisione (PESC) 2017/734 del Consiglio, del 25 aprile 2017, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (17CE1356).....</u>	Pag. 86
<i>Pubblicati nel n. L 108 del 26 aprile 2017</i>	




RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri (GU L 302 del 22 ottobre 2014) (17CE1357)..... Pag. 87

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015, che approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 192 del 18 luglio 2015) (17CE1358)..... Pag. 111


Rettifica del regolamento (UE) 2016/143 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze COS-OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, Verticillium albo-atrum isolato WCS850 e Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747 (GU L 28 del 4 febbraio 2016) (17CE1359)..... Pag. 113

Publicati nel n. L 107 del 25 aprile 2017



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (PESC) 2017/718 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2017

**relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova
sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 6, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sessione del 26 maggio 2015 il Consiglio ha deciso di autorizzare l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e di sicurezza ad avviare negoziati a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.
- (2) A seguito di tale autorizzazione l'AR ha negoziato un accordo con la Repubblica di Moldova sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.
- (3) È opportuno approvare tale accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2017

Per il Consiglio
Il presidente
C. ABELA



TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

l'Unione europea, in seguito denominata «UE»,

e

la Repubblica di Moldova,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO CHE le Parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai loro cittadini un livello elevato di sicurezza nell'ambito di uno spazio di sicurezza;

CONSIDERANDO che le parti convengono che è opportuno sviluppare la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti;

RICONOSCENDO che una cooperazione e una consultazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e relativo materiale delle parti, nonché lo scambio di tali informazioni e materiale;

CONSAPEVOLI che tali accesso e scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono l'adozione di adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo tra la Repubblica di Moldova e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate («accordo») si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

2. Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall'altra parte dalla perdita o dalla divulgazione non autorizzata, conformemente ai termini stabiliti nel presente accordo e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.


Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intende:

- i) per l'UE: qualunque informazione o qualsiasi materiale,
- ii) per la Repubblica di Moldova: qualunque informazione o qualsiasi materiale coperti dal segreto di Stato,

in qualsiasi forma:

- a) di cui una delle parti consideri necessaria la protezione, in quanto la perdita o la divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in varia misura gli interessi della Repubblica di Moldova o dell'UE o di uno o più dei suoi Stati membri; e
- b) che reca un contrassegno di classifica di sicurezza di cui all'articolo 7.



Articolo 3

1. Le istituzioni e gli organi dell'UE cui si applica il presente accordo sono: il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea («Consiglio»), il segretariato generale del Consiglio, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il servizio europeo per l'azione esterna («SEAE») e la Commissione europea.
2. Tali istituzioni e organi dell'UE possono condividere le informazioni classificate ricevute ai sensi del presente accordo con altre istituzioni e organi dell'UE, previ consenso scritto della parte fornitrice e appropriate garanzie che l'organo ricevente proteggerà le informazioni in maniera adeguata.

Articolo 4

Ciascuna delle parti provvede a predisporre sistemi e misure di sicurezza appropriati, basati sui principi fondamentali e sulle norme minime di sicurezza definite nelle loro rispettive disposizioni legislative o regolamentari e rispecchiati nelle disposizioni di sicurezza da stabilire ai sensi dell'articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate oggetto del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 5

Ciascuna delle parti:

- a) accorda alle informazioni classificate fornite dall'altra parte o con essa scambiate a norma del presente accordo un livello di protezione almeno equivalente a quello accordato dalla parte fornitrice;
- b) assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza a esse attribuito dalla parte fornitrice e non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto della parte fornitrice. La parte ricevente protegge le informazioni classificate conformemente alle disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni cui è attribuita una classifica di sicurezza equivalente ai sensi dell'articolo 7;
- c) si astiene dall'utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore o da quelli per i quali le informazioni sono fornite o scambiate;
- d) non divulga tali informazioni classificate a terzi senza il previo consenso scritto della parte fornitrice;
- e) non consente accesso a tali informazioni classificate alle persone a meno che queste non abbiano una necessità di conoscere, non siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili della parte ricevente;
- f) garantisce che le sedi in cui le informazioni classificate sono trattate e conservate abbiano la opportuna certificazione di sicurezza; e
- g) assicura che tutte le persone con accesso a informazioni classificate siano informate della loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle stesse in conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Articolo 6

1. Le informazioni classificate sono divulgate o comunicate conformemente al principio del consenso dell'originatore.
2. Per la comunicazione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente deciderà caso per caso in merito alla divulgazione o alla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso scritto della parte fornitrice e conformemente al principio del consenso dell'originatore.
3. Non è consentita alcuna comunicazione generica, a meno che le parti non abbiano concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, che sono pertinenti alle loro specifiche necessità.
4. Nessuna disposizione del presente accordo costituisce una base per la comunicazione obbligatoria di informazioni classificate tra le parti.



5. Le informazioni classificate oggetto del presente accordo possono essere fornite a un contraente o potenziale contraente solo previo consenso scritto della parte fornitrice. Prima di tale comunicazione, la parte ricevente garantisce che il contraente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni e dispongono di un nulla osta di sicurezza appropriato.

Articolo 7

Al fine di stabilire un livello equivalente di protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti, le corrispondenze tra le classifiche di sicurezza è la seguente:

UE	Repubblica di Moldova
TRES SECRET UE / EU TOP SECRET	STRICT SECRET
SECRET UE / EU SECRET	SECRET
CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
RESTREINT UE / EU RESTRICTED	RESTRICTIIONAT

Articolo 8

1. Le parti assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui mansioni o funzioni possono consentire loro l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o CONFIDENTIAL o a un livello superiore, fornite o scambiate a norma del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, può avere accesso alle informazioni classificate in aggiunta al requisito della necessità di conoscere di cui all'articolo 5, lettera e).

Articolo 9


Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate oggetto del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all'articolo 12 effettuano consultazioni e visite di valutazione reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle disposizioni di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze, da stabilire ai sensi di detto articolo.

Articolo 10

1. Ai fini del presente accordo:

- a) per quanto riguarda l'UE, tutta la corrispondenza è inviata attraverso il *Chief Registry Officer* del Consiglio e inoltrata dal medesimo agli Stati membri e alle istituzioni o agli organi di cui all'articolo 3, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;
- b) per quanto riguarda la Repubblica di Moldova, tutta la corrispondenza è inviata all'ufficio centrale di registrazione del ministero degli Affari esteri e dell'integrazione europea.

2. Eccezionalmente, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di conoscere. Per quanto riguarda l'UE, tale corrispondenza è inviata, secondo i casi, attraverso il *Chief Registry Officer* del Consiglio, il *Chief Registry Officer* del SEAE o il *Chief Registry* della Commissione europea. Per quanto riguarda la Repubblica di Moldova, tale corrispondenza è inviata, a seconda dei casi, attraverso il ministero degli Affari esteri e dell'integrazione europea.



Articolo 11

Il Direttore del servizio di sicurezza e intelligence della Repubblica di Moldova, il Segretario generale del Consiglio, il membro della Commissione europea responsabile delle questioni inerenti alla sicurezza e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza vigilano sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 12

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, le competenti autorità di sicurezza qui di seguito designate, sotto la direzione e a nome dei rispettivi superiori gerarchici nonché in coordinamento con le altre autorità competenti, stabiliscono le disposizioni di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca delle informazioni classificate a norma del presente accordo:

— da un lato, il servizio di sicurezza e intelligence della Repubblica di Moldova;

— e dall'altro:

- i) la direzione Sicurezza del segretariato generale del Consiglio;
- ii) la direzione HR.DS — direzione della sicurezza della Commissione europea;
- iii) la direzione responsabile della sicurezza presso il SEAE.

2. Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate a norma del presente accordo, le competenti autorità di sicurezza di cui al paragrafo 1 convengono che la parte ricevente è in grado di proteggere le informazioni in maniera conforme alle modalità di sicurezza da stabilire ai sensi di tale paragrafo.

Articolo 13

1. L'autorità competente di ciascuna delle parti di cui all'articolo 12 informa immediatamente l'autorità competente dell'altra parte di eventuali casi provati o sospetti di divulgazione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate fornite da tale parte. L'autorità competente conduce indagini, se necessario con l'assistenza dell'altra parte, e ne riferisce i risultati all'altra parte.

2. Le autorità di cui all'articolo 12 stabiliscono le procedure da seguire in tali casi.

Articolo 14

Ciascuna parte si fa carico delle spese che le derivano dall'applicazione del presente accordo.

Articolo 15

Nessuna disposizione del presente accordo modifica gli accordi o i regimi in vigore tra le parti, né gli accordi tra la Repubblica di Moldova e gli Stati membri dell'UE. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate oggetto del presente accordo, a condizione che essi non siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente accordo.


Articolo 16

Eventuali controversie tra le parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate per via negoziale tra le parti. Nel corso dei negoziati entrambe le parti continuano ad assolvere tutti i rispettivi obblighi a norma del presente accordo.

Articolo 17

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2. Ciascuna parte notifica all'altra parte per iscritto eventuali modifiche delle proprie disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.



3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche a richiesta di una delle parti.
4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Essa entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non pregiudica gli obblighi già contratti conformemente al presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano a essere protette conformemente alle disposizioni in esso stabilite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo nell'anno 2017, in due copie autentiche: ciascuna in lingua inglese.

Per la Repubblica di Moldova

Per l'Unione europea

17CE1340



REGOLAMENTO (UE) 2017/719 DEL CONSIGLIO**del 7 aprile 2017****che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ⁽¹⁾ («accordo di partenariato»).
- (2) Il 24 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/870 ⁽²⁾ relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 novembre 2015 («protocollo»).
- (3) Il regolamento (UE) 2015/2192 del Consiglio ⁽³⁾ ripartisce tra gli Stati membri le possibilità di pesca fissate dal protocollo.
- (4) Nel suo parere scientifico, il comitato scientifico congiunto indipendente istituito ai sensi dell'articolo 4 del protocollo ha individuato un'eccedenza di nasello e ha preso atto del parere scientifico del 2014 dell'«IMROP» (Istituto mauritano per la ricerca oceanografica e alieutica) che conferma un'eccedenza di calamaro e seppia.
- (5) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del protocollo la commissione mista istituita a norma dell'articolo 10 dell'accordo di partenariato ha deciso, nella sua riunione a Nouakchott del 15 e 16 novembre 2016, di modificare il protocollo mediante l'introduzione di nuove possibilità di pesca, nei limiti dell'eccedenza disponibile, per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca del nasello come specie bersaglio primaria e del calamaro e della seppia come specie bersaglio secondarie.
- (6) È opportuno ripartire le nuove possibilità di pesca tra gli Stati membri per il restante periodo di applicazione del protocollo.
- (7) Poiché l'introduzione di nuove possibilità di pesca incide sulle attività economiche e sulla pianificazione delle campagne di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (8) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2192,

⁽¹⁾ GUL 343 dell'8.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/870 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GUL 145 del 2.6.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2192 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GUL 315 dell'1.12.2015, pag. 72).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2192 è aggiunta la lettera seguente:

«h) categoria 2 *bis* — Pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello:

Spagna:	Nasello	3 500 tonnellate
	Calamaro	1 450 tonnellate
	Seppia	600 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei navi alla volta di questa categoria.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH

17CE1341



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/720 DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	EG	325,6	
	MA	102,3	
	TR	118,5	
	ZZ	182,1	
0707 00 05	MA	79,4	
	TR	149,8	
	ZZ	114,6	
0709 93 10	MA	78,6	
	TR	143,0	
	ZZ	110,8	
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	53,6	
	IL	80,2	
	MA	53,1	
	TR	71,4	
	ZZ	64,6	
0805 50 10	AR	68,9	
	TR	67,2	
	ZZ	68,1	
0808 10 80	AR	88,6	
	BR	118,1	
	CL	121,1	
	CN	147,6	
	NZ	141,8	
	US	116,7	
	ZA	97,0	
	ZZ	118,7	
	0808 30 90	AR	151,7
		CL	125,6
CN		113,2	
ZA		119,9	
ZZ		127,6	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1342



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/721 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

relativa alla proroga della misura adottata dalla Svezia per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoBac 12AS in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 2435]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 settembre 2016 la Svezia ha adottato una decisione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di permettere fino al 5 marzo 2017 la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoBac 12AS per contrastare i focolai larvali di Chironomidi (*Chironomidae*) in diversi impianti di trattamento delle acque reflue nel suo territorio («la misura»).
- (2) Il 28 ottobre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta motivata, presentata dalla Svezia a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di prorogare la misura. La richiesta motivata si basava sull'argomentazione che il biocida VectoBac 12AS è essenziale nella lotta contro i Chironomidi nel particolare contesto degli impianti di trattamento delle acque reflue in Svezia.
- (3) VectoBac 12AS contiene il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israelensis*, sierotipo H14, ceppo AM65-52 come principio attivo destinato all'uso nel tipo di prodotto 18 come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Secondo le informazioni fornite dalla Svezia la proroga della misura è necessaria per proteggere gli operatori degli impianti di trattamento delle acque reflue. Dalle suddette informazioni risulta che l'esposizione professionale prolungata a vaste popolazioni di Chironomidi adulti e la potenziale sensibilizzazione possono determinare lo sviluppo di asma e reazioni allergiche, che possono provocare shock anafilattici nei casi più gravi.
- (4) La Svezia ha affermato che in passato erano state concesse diverse autorizzazioni per l'uso di VectoBac 12AS nell'ambito di sperimentazioni. I risultati di tali sperimentazioni hanno evidenziato che i metodi alternativi, compresi quelli fisici, non rappresentavano soluzioni adeguate per controllare i Chironomidi in modo efficace. Inoltre, a causa delle particolari esigenze degli impianti di trattamento delle acque reflue, altri biocidi sono risultati inadeguati in termini di applicazione e di efficacia.
- (5) Poiché l'assenza di un controllo adeguato dei Chironomidi, che non possono essere combattuti con altri mezzi, potrebbe costituire un pericolo per la salute pubblica, è opportuno autorizzare la Svezia a prorogare la misura a determinate condizioni.
- (6) La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia può prorogare per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni la misura relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del biocida VectoBac 12AS per il controllo dei Chironomidi negli impianti di trattamento delle acque reflue, sotto la supervisione dell'autorità competente.


Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE1343



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/722 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

relativa alla proroga della misura adottata dai Paesi Bassi per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoMaxFG in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 2436]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 settembre 2016 i Paesi Bassi hanno adottato una decisione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di permettere, fino al 1° novembre 2016, la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoMaxFG per il controllo, a cura di operatori certificati, delle larve delle zanzare esotiche invasive *Aedes albopictus* e *Aedes japonicus* («la misura»).
- (2) Il biocida VectoMaxFG contiene il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israelensis* sierotipo H14, ceppo AM65-52 e il *Bacillus sphaericus* sottospecie 2362, ceppo ABTS-1743 come principi attivi per l'uso nel tipo di prodotto 18 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 5 dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta motivata, presentata dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di prorogare la misura.
- (4) Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/714 della Commissione ⁽²⁾, i Paesi Bassi erano già stati autorizzati a prorogare la misura temporanea relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di altri due biocidi, VectoBacWG e Aqua-K-Othrine. Tale decisione ha riconosciuto che nei Paesi Bassi non erano disponibili prodotti alternativi adeguati per il controllo delle zanzare vettori di malattie.
- (5) Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi la misura oggetto della decisione di esecuzione (UE) 2016/714 era necessaria per tutelare la salute pubblica poiché le suddette zanzare, la cui presenza è stata rilevata nei Paesi Bassi presso locali di società di vendita di pneumatici, cimiteri e orti, possono essere vettori di malattie tropicali quali dengue e chikungunya. Un ulteriore monitoraggio effettuato nei Paesi Bassi nel 2016 ha rivelato la presenza di zanzare anche presso una società di riciclaggio di autocarri e in una zona residenziale.
- (6) I Paesi Bassi hanno dichiarato che i biocidi contemplati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/714 non sono sufficienti a controllare le larve di zanzara nelle zone in cui le zanzare possono prosperare e in cui è necessaria un'efficacia residua più prolungata. In tali zone è indispensabile operare un controllo adeguato al fine di evitare i suddetti problemi per la salute pubblica, dato che le uova e le larve possono raggiungere altre sedi. La richiesta di cui al considerando 3 era quindi basata sull'argomentazione che, per contrastare con efficacia lo sviluppo delle larve di zanzara, è essenziale applicare VectoMaxFG in granuli in combinazione con VectoBacWG.
- (7) Poiché l'assenza di un controllo adeguato delle larve di zanzara, che non possono essere combattute con altri mezzi, potrebbe costituire un pericolo per la salute pubblica, è opportuno autorizzare i Paesi Bassi a prorogare la misura a determinate condizioni.
- (8) La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/714 della Commissione, dell'11 maggio 2016, relativa alla proroga della misura adottata dai Paesi Bassi per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoBacWG e Aqua-K-Othrine in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 14).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi possono prorogare per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni la misura relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del biocida VectoMaxFG per il controllo delle zanzare vettori di malattie a cura di operatori certificati e sotto la supervisione dell'autorità competente.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE1344



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/723 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 77, paragrafo 7,


considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza maturata a seguito dell'introduzione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente («il pagamento di inverdimento») di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, è opportuno semplificare talune norme relative al metodo di calcolo del pagamento di inverdimento stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, il calcolo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto si basa sul concetto di gruppo di colture. Questo concetto non appare tuttavia necessario nel contesto specifico del pagamento di inverdimento, poiché tale pagamento deve basarsi sulla superficie totale dell'azienda. A fini di semplificazione, il concetto di gruppo di colture dovrebbe essere pertanto abolito per il pagamento di inverdimento.
- (3) Gli articoli 24 e 26 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 stabiliscono le norme relative al calcolo della riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti in materia di diversificazione delle colture e dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico, rispettivamente. Tali calcoli comportano un tasso di differenza e un fattore di riduzione del 50 %. A fini di chiarezza, senza alterare il livello delle riduzioni, è giustificato riformulare tali disposizioni e sostituire il tasso di differenza e il fattore di riduzione del 50 % con un coefficiente moltiplicatore

¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

²⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).



- (4) Al fine di garantire un migliore equilibrio tra la severità delle riduzioni e la necessità di mantenere riduzioni proporzionate ed eque, è opportuno mitigare le riduzioni del pagamento di inverdimento quando l'obbligo di diversificazione delle colture richiede la coltivazione di tre colture diverse.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
- (6) Per evitare situazioni in cui gli Stati membri debbano adattare i propri sistemi di calcolo del pagamento per l'anno di domanda 2016 nel corso del periodo di pagamento, nonché per garantire ai beneficiari prevedibilità circa le norme applicabili per il calcolo del pagamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 16 ottobre 2017 con riguardo agli anni di domanda che iniziano a partire dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Principi generali

Ai fini della presente sezione, se la stessa superficie è determinata per più di una delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuna di tali pratiche ai fini del calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di seguito denominato "il pagamento di inverdimento".»;

- 2) all'articolo 23, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell'articolo 28, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata.»;


- 3) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture

1. Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno due colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

2. Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.



3. Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che le due colture principali non occupino più del 95 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per le due colture principali occupa più del 95 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.
4. Con riguardo alle aziende per le quali l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.
5. Ove si constati per tre anni l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi da 1 a 4 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.»
- 4) all'articolo 26, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- «2. Se l'area di interesse ecologico richiesta supera l'area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata.
- Ai fini del primo comma, l'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.
3. Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico stabiliti dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente al paragrafo 2 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 16 ottobre 2017 alle domande di aiuto per il pagamento di inverdimento e alle domande uniche presentate in riferimento agli anni di domanda che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1345



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/724 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**


- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Il dazio, basato sul livello di eliminazione del pregiudizio, era compreso tra il 7,3 % e il 13,8 %.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione ⁽³⁾, a seguito di un'inchiesta antisovvenzioni e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping la Commissione ha modificato il dazio antidumping iniziale facendolo variare tra lo 0 % e il 19,9 % e ha istituito un dazio compensativo supplementare compreso tra il 4,9 % e il 10,3 %.
- (3) Le misure antidumping e compensative combinate risultanti sotto forma di dazi *ad valorem* erano quindi comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) La domanda è stata presentata il 14 dicembre 2015 dall'associazione europea di produttori di fibre di vetro (European Glass Fibre Producers Association — APFE) per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo.
- (6) La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping potrebbe comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (7) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame, il 15 marzo 2016 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza ⁽⁴⁾ a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.⁽²⁾ GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1.⁽³⁾ GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22.⁽⁴⁾ GU C 99 del 15.3.2016, pag. 10.

1.4. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato dell'apertura dell'inchiesta in particolare l'APFE, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate e li ha invitati a partecipare.
- (9) Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza la Commissione ha affermato che prevedeva di utilizzare la Turchia come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha altresì indicato che, sulla base delle informazioni a sua disposizione, altri produttori che operano in un'economia di mercato possono trovarsi, tra l'altro, in Egitto, Malaysia e Taiwan.
- (10) La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità di Egitto, Giappone, Malaysia, Taiwan, Turchia e USA, chiedendo loro informazioni sulla produzione e sulle vendite di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo nei rispettivi paesi. A tutti i produttori noti è stata inviata una lettera, corredata di un questionario, in cui si chiedeva la loro collaborazione all'inchiesta.
- (11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

- (13) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti e un'associazione della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità della RPC di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (14) Cinque produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha inizialmente proposto un campione di tre produttori esportatori sulla base del massimo volume di esportazioni che potesse ragionevolmente essere esaminato nel tempo a disposizione.
- (15) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.
- (16) Poco tempo dopo aver ricevuto il questionario, la maggiore delle tre società incluse nel campione ha revocato la propria disponibilità a collaborare. La Commissione l'ha sostituita con il secondo maggiore produttore esportatore sulla base del volume di esportazioni.

Campionamento dei produttori dell'Unione

- (17) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione.
- (18) Il campione era composto da tre gruppi di società con impianti di produzione situati in Belgio, Francia, Italia e Slovacchia, che rappresentavano circa il 74 % delle vendite totali sul mercato dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. La Commissione ha pertanto concluso che il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.



Campionamento degli importatori

- (19) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (20) Otto importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori in base al massimo volume di importazioni nell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

1.6. Risposte al questionario

- (21) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai tre importatori inclusi nel campione, ai produttori esportatori inclusi nel campione e ai produttori esportatori noti in Egitto, Giappone, Malaysia, Taiwan, Turchia e USA.
- (22) Sono pervenute le risposte al questionario di tre produttori dell'Unione, due importatori e tre produttori di Giappone, Malaysia e Turchia. Nessuno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione ha risposto al questionario.
- (23) La Commissione ha inviato questionari anche a 64 utilizzatori noti e ha ricevuto 19 risposte.

1.7. Visite di verifica

- (24) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della presente inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:
- a) produttori dell'Unione
- 3B Fibreglass SPRL, Belgio,
 - European Owens Corning Fibreglass SPRL, Belgio,
 - Johns Manville Slovakia a.s., Slovacchia,
- b) produttore esportatore del paese di riferimento
- Nippon Electric Glass Co. Ltd., Giappone.

1.8. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (25) L'inchiesta sul rischio di persistenza del dumping ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).
- (26) L'esame delle tendenze significative per valutare il rischio della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (27) Il prodotto in esame è costituito da filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39) e 7019 31 00, originari della RPC.
- (28) Il prodotto in esame è la materia prima utilizzata più comunemente per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell'industria dei compositi. I materiali compositi ottenuti (materiali rinforzati con fibra di vetro a filamento) trovano impiego in numerose industrie, ad esempio nel settore dei trasporti (automobilistico, marino, aerospaziale, militare) e nei settori elettrico/elettronico, dell'energia eolica, dell'edilizia e delle costruzioni, dei serbatoi/tubature, dei beni di consumo ecc.



2.2. Prodotto simile

- (29) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e le medesime applicazioni di base:
- il prodotto in esame,
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Giappone, utilizzato come paese di riferimento e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (30) La Commissione ha pertanto deciso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING


3.1. Rischio di persistenza o di reiterazione del dumping

- (31) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se sussistesse il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC.

3.1.1. Valore normale e paese di riferimento

- (32) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione ha dovuto scegliere il paese di riferimento.
- (33) La Commissione ha chiesto ai produttori esportatori noti del prodotto simile di Egitto, Giappone, Malaysia, Taiwan, Turchia e USA di fornire informazioni rispondendo al questionario per il paese di riferimento e ha ricevuto le risposte di tre produttori di Giappone, Malaysia e Turchia (1).
- (34) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura, l'APFE ha presentato osservazioni a sostegno della scelta della Turchia come paese di riferimento.
- (35) Nell'inchiesta iniziale del 2011 la Commissione ha utilizzato la Turchia come paese di riferimento per stabilire il valore normale in relazione alla RPC. Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha ricevuto una sola risposta dalla Turchia.
- (36) Per selezionare il paese di riferimento la Commissione ha tenuto in debito conto tutte le informazioni attendibili messe a sua disposizione al momento della scelta, considerando elementi quali, tra gli altri, le vendite sul mercato interno, le dimensioni del mercato e il contesto competitivo sul mercato interno.
- (37) Le vendite sul mercato interno del produttore giapponese corrispondevano quasi completamente ai tipi di prodotto esportati dalla RPC a livello dei codici NC. Nel caso della Turchia la corrispondenza era inferiore al 50 %. Per quanto riguarda la corrispondenza per le vendite sul mercato interno del produttore esportatore della Malaysia, il livello era talmente basso che la Commissione ha dovuto escludere la Malaysia dall'uso come paese di riferimento.
- (38) La Commissione ha stimato che il mercato giapponese del prodotto simile fosse circa tre volte più grande del mercato turco. La Commissione ha riscontrato che il mercato giapponese era più competitivo, con sei produttori locali noti, rispetto al singolo produttore noto della Turchia. In Giappone non venivano applicati dazi doganali per il prodotto simile, mentre in Turchia vi erano dazi doganali del 7 % e dazi antidumping e compensativi nei confronti della RPC, che insieme erano compresi tra il 24,5 % e il 35,75 %.
- (39) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che il Giappone è il paese di riferimento più appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (40) La Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni circa il paese di riferimento in seguito alla selezione del Giappone.

(1) Nippon Electric Glass Co. Ltd (Giappone); Nippon Electric Glass (Malaysia) e CAM ELYAF SANAYII A.Ş. (Turchia).



- (41) Le informazioni fornite dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono servite da base per la determinazione del valore normale per la RPC, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (42) Il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali dal produttore giapponese che ha collaborato.

3.1.2. Prezzo all'esportazione

- (43) La Commissione non ha ricevuto risposte al questionario da nessuno dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione. A seguito della mancata collaborazione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha informato i produttori esportatori e le autorità della RPC che, in caso di collaborazione insufficiente da parte dei produttori esportatori, la Commissione avrebbe potuto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili. La Commissione ha altresì fatto notare che una conclusione basata sui dati disponibili avrebbe potuto risultare meno vantaggiosa per le parti interessate. Non sono pervenute reazioni. La Commissione ha pertanto stabilito il prezzo all'esportazione sulla base delle statistiche sulle importazioni di Eurostat (banca dati Comext) a livello dei pertinenti codici NC.

3.1.3. Confronto

- (44) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti compresi tra lo 0 % e il 7 % per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico e le spese accessorie, i costi di credito e l'imballaggio.

3.1.4. Margine di dumping

- (45) Durante l'inchiesta la Commissione ha constatato che i numeri di controllo del prodotto richiesti nel questionario della Commissione non potevano essere collegati ai codici TARIC. La Commissione ha quindi effettuato il confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale sulla base dei codici NC (7019 11 00 per i filati tagliati, 7019 12 00 per i filati accoppiati in parallelo senza torsione e 7019 31 00 per i feltri).
- (46) Su tale base la Commissione ha constatato un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, di livello superiore al 70 %.

3.2. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (47) A seguito della mancata collaborazione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha utilizzato per i suoi calcoli le informazioni fornite nella domanda di riesame e quelle provenienti da altre fonti indipendenti disponibili, quali i listini prezzi pubblicati e le statistiche ufficiali sulle importazioni, o le informazioni ottenute dalle parti interessate durante l'inchiesta e quelle ottenute nel corso delle inchieste precedenti.

3.2.1. Capacità

- (48) Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha esaminato le informazioni disponibili relative alle capacità, alla produzione e al consumo dei prodotti in fibra di vetro sul mercato interno della RPC e le esportazioni dalla RPC. Per quanto concerne la fonte dei dati, le informazioni a tale riguardo erano limitate principalmente a quelle fornite dall'APFE⁽¹⁾. Tali informazioni erano basate sulle statistiche del commercio (importazioni/esportazioni) e sulle informazioni di business intelligence raccolte dai membri dell'associazione. La Commissione ha verificato tali informazioni in relazione a quelle provenienti da altre fonti indipendenti disponibili e non ha rilevato ulteriori elementi di prova. Le informazioni sulla capacità fornite dall'APFE non sono state contestate dalle parti interessate.
- (49) La produzione totale di fibre di vetro nella RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame ha superato il consumo interno di oltre 700 mila tonnellate metriche, delle quali il 90 % è stato esportato in altri paesi terzi e il 10 % nell'Unione. Nel periodo dell'inchiesta di riesame l'eccesso di capacità nella RPC è stato stimato a circa 150 mila tonnellate metriche, pari a più del 15 % del consumo totale dell'Unione (cfr. considerando 68). Sulla base di stime, nel 2016 l'eccesso di capacità della RPC è più che raddoppiato fino a raggiungere circa 300 mila tonnellate, ossia il 30 % del consumo totale dell'unione.

⁽¹⁾ Informazioni fornite nell'ottobre 2016 dall'APFE, basate sulla presentazione *European Market and Supply Situation* (Situazione del mercato e dell'approvvigionamento europei).



- (50) Nonostante l'eccesso di capacità e il previsto rallentamento della crescita della domanda interna nel 2016, i produttori cinesi di fibre di vetro hanno continuato a accumulare capacità nella RPC e in altri paesi terzi orientandole verso il mercato dell'Unione.
- (51) L'eccesso di capacità nella RPC e un confronto con il consumo dell'Unione rafforzano la probabilità che le importazioni aumentino considerevolmente in caso di abrogazione delle misure.

3.2.2. Prezzi sul mercato dell'Unione

- (52) Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha esaminato l'attrattiva del mercato dell'Unione per quanto riguarda i prezzi.
- (53) La Commissione ha analizzato i dati sulle esportazioni effettuate dalla RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame a livello dei codici NC ⁽¹⁾. Tra le fibre di vetro i filati accoppiati in parallelo senza torsione hanno rappresentato il maggior volume di esportazioni dalla RPC. Per le esportazioni di tali filati, il mercato dell'Unione è stato quello più importante dopo il mercato degli USA. I prezzi, sebbene simili a livello mondiale, erano più elevati nell'Unione e hanno raggiunto il livello di 1 USD al chilo. A titolo di confronto, il livello dei prezzi era di 0,99 USD negli USA e di 0,85 USD al chilo in Malaysia e India ⁽²⁾. I prezzi applicati nell'Unione erano i più elevati dei dieci mercati di esportazione più importanti ⁽³⁾.
- (54) Per quanto riguarda le esportazioni di filati tagliati dalla RPC, il mercato dell'Unione è stato il quinto più importante. I prezzi nell'Unione erano notevolmente più alti rispetto ai principali mercati di esportazione, che in ordine di importanza sono stati USA, Corea, Giappone e India.
- (55) Per quanto riguarda i feltri di fibra di vetro, il mercato dell'Unione è stato il più importante e i prezzi nell'Unione erano i più attraenti tra quelli dei principali mercati di esportazione dalla RPC. Il secondo mercato più importante per i feltri di fibra di vetro è stato quello degli USA, con un livello medio dei prezzi leggermente più alto. Negli altri mercati, in ordine di importanza quelli di Vietnam, Indonesia ed Emirati arabi uniti, i prezzi erano più bassi o significativamente più bassi di quelli nell'Unione.
- (56) La Commissione ha basato l'analisi di cui sopra su dati a livello del codice doganale (livello del codice NC). A causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi la Commissione non disponeva di dati a livello del numero di controllo del prodotto. I dati sui prezzi a livello del numero di controllo del prodotto sarebbero stati più precisi e non sarebbero stati soggetti al rischio di possibili inesattezze derivanti da ampie variazioni di prezzi nella stessa categoria di prodotti (ad esempio filati tagliati di vari diametri).
- (57) Nonostante tale limitazione, i dati disponibili dimostrano che nel periodo dell'inchiesta di riesame nella maggioranza degli altri mercati i prezzi erano inferiori a quelli praticati sul mercato dell'Unione. In considerazione dell'attrattiva dei prezzi sul mercato dell'Unione, esiste il rischio che, in caso di abrogazione delle misure antidumping, ingenti quantitativi attualmente venduti su altri mercati vengano diretti verso il mercato dell'Unione. Come indicato al considerando 49, più di 600 mila tonnellate sono state esportate in altri mercati e potrebbero quindi essere reindirizzate almeno parzialmente verso il mercato dell'Unione.
- (58) L'attrattiva del mercato dell'Unione è anche confermata dagli investimenti effettuati dagli esportatori cinesi nei paesi terzi, in particolare in Egitto. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la capacità stimata dei forni installati in Egitto era di 80 mila tonnellate metriche. Si prevede che essa raggiungerà le 160 mila tonnellate metriche entro la fine del 2017 e le 200 mila tonnellate metriche entro il 2019 ⁽⁴⁾.
- (59) Il livello dei prezzi sul mercato dell'Unione e la sua importanza per le esportazioni dalla RPC consentono alla Commissione di concludere che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori di fibre di vetro della RPC. In caso di abrogazione delle misure antidumping esiste un alto rischio che le importazioni aumentino significativamente.

⁽¹⁾ Informazioni sui prezzi basate sulle statistiche doganali.

⁽²⁾ Nel PIR i volumi esportati dalla RPC in tonnellate metriche sono stati pari a circa 111 mila negli USA, 78 mila nell'Unione, 16 mila in Malaysia e 14 mila in India.

⁽³⁾ In ordine di importanza: USA, UE, Arabia Saudita, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Canada, Tailandia, Giappone, Malaysia e India.

⁽⁴⁾ Informazioni fornite nell'ottobre 2016 dall'APFE, basate sulla presentazione *European Market and Supply Situation* (Situazione del mercato e dell'approvvigionamento europei).



3.2.3. Altre considerazioni

- (60) Le indagini della Commissione nell'inchiesta antisovvenzioni del 2014 hanno confermato la presenza di una serie di incentivi messi a disposizione dell'industria delle fibre di vetro nella RPC, che mostrano che la RPC è disposta a sostenere l'espansione di tale industria e la sua presenza a livello mondiale. In caso di abrogazione delle misure antidumping è quindi prevedibile un aumento delle esportazioni nell'Unione.
- (61) Nel settembre 2016 l'India ha prorogato i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di vetro dalla RPC. Nel novembre 2016 la Turchia ha prorogato i suoi dazi sulle medesime importazioni. La presenza di dazi antidumping in altri mercati ne riduce l'attrattiva per gli esportatori cinesi.
- (62) Per quanto riguarda la politica dei prezzi cinese, la Commissione ritiene che la presenza di misure antidumping in altri paesi terzi sia un'ulteriore indicazione del dumping praticato dai produttori esportatori cinesi.

3.2.4. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (63) Sulla base di quanto precede la Commissione prevede che, qualora le misure fossero abrogate, le importazioni cinesi in dumping riprenderebbero in volumi più ingenti, esercitando una maggiore pressione sui prezzi del mercato dell'Unione.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (64) Il prodotto simile è stato fabbricato da sette produttori dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Essi costituiscono la «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (65) La Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione totale dell'Unione era di circa 652 mila tonnellate sulla base delle informazioni sull'industria dell'Unione fornite dall'APFE.
- (66) Come indicato al considerando 18, la Commissione ha incluso nel campione gli impianti di produzione di tre produttori dell'Unione, che rappresentavano il 74 % delle vendite totali del prodotto simile sul mercato dell'Unione e il 68 % della produzione totale dell'Unione.

4.2. Consumo dell'Unione

- (67) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, calcolato a partire dai dati forniti dall'APFE, e ii) delle importazioni da paesi terzi determinate avvalendosi dei dati ricavati da Eurostat (banca dati Comext).
- (68) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate metriche)

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Consumo totale dell'Unione	750 645	813 760	897 396	960 818
Indice (2012 = 100)	100	108	120	128

Fonte: dati forniti dall'APFE; Eurostat (Comext).

- (69) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato fortemente. Tale crescita segna un ritorno al livello di attività precedente alla crisi finanziaria. La crescita è stata alimentata dall'ingente sviluppo dell'industria termoplastica e dal considerevole aumento della domanda di materiali leggeri durevoli.



4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (70) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume (in tonnellate metriche) delle importazioni e quota di mercato

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Volume delle importazioni dalla RPC	101 953	121 634	148 796	77 669
Indice (2012 = 100)	100	119	146	76
Quota di mercato (%)	14	15	17	8
Indice (2012 = 100)	100	107	121	57

Fonte: Eurostat (Comext).

- (71) La crescita del volume delle importazioni tra il 2012 e il 2014 mostra l'incidenza limitata del dazio antidumping iniziale istituito nel 2011. L'aumento del livello delle misure nel 2014, in combinazione con la rivalutazione dell'USD, ha invertito tale tendenza. I produttori esportatori nella RPC indicano i loro prezzi in USD, e la rivalutazione del dollaro ha reso le importazioni meno attraenti per gli importatori dell'Unione.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (72) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat.
- (73) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:


Tabella 3

Prezzi delle importazioni dalla RPC (EUR/t)

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Prezzi delle importazioni (EUR/t)	912	821	874	1 146
Indice (2012 = 100)	100	90	96	126

Fonte: Eurostat (Comext).

- (74) Tra il 2012 e il 2014 il prezzo medio del prodotto in esame è diminuito del 4 %, ma ha registrato un aumento del 31 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (75) La Commissione ha calcolato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:
- (76) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica e
- (77) le statistiche sulle importazioni basate sui dati di Eurostat secondo il codice NC, stabilite su base cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.
- (78) Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato ipotetico dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.



- (79) Nonostante l'aumento del prezzo medio delle importazioni cinesi nel 2015, il livello di sottoquotazione così stabilito era del 15 %.

4.4. Importazioni da altri paesi terzi

4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

- (80) I volumi delle importazioni nell'Unione da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume (in tonnellate metriche) delle importazioni e quota di mercato — altri paesi

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Volume delle importazioni — Malaysia	60 571	64 188	53 398	68 774
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	106	88	114
Quota di mercato — Malaysia (%)	8	8	6	7
<i>Indice</i>	100	98	74	89
Volume delle importazioni — Egitto	0	0	12 835	45 516
<i>Indice</i>	n/p	n/p	n/p	n/p
Quota di mercato — Egitto (%)	0	0	1	5
<i>Indice</i>	n/p	n/p	n/p	n/p
Volume delle importazioni — Norvegia	33 260	35 255	35 496	41 619
<i>Indice</i>	100	106	107	125
Quota di mercato — Norvegia (%)	4	4	4	4
<i>Indice</i>	100	98	89	98
Volume delle importazioni — Turchia	20 940	17 619	19 252	19 703
<i>Indice</i>	100	84	92	94
Quota di mercato — Turchia (%)	3	2	2	2
<i>Indice</i>	100	78	77	74
Volume delle importazioni — altri paesi	46 148	47 624	59 493	73 795
<i>Indice</i>	100	103	129	160
Quota di mercato — altri paesi (%)	6	6	7	8
<i>Indice</i>	100	95	108	125

Fonte: Eurostat (Comext).

- (81) Le principali altre fonti di approvvigionamento dell'Unione erano Malaysia, Egitto, Norvegia e Turchia.
- (82) La quota di mercato degli altri paesi terzi è aumentata nel periodo in esame, passando dal 21 % al 26 %.



- (83) L'aumento più significativo è stato quello delle importazioni dall'Egitto. Nei primi anni del periodo in esame non si sono registrate importazioni, ma nel 2015 le importazioni dall'Egitto, dove un produttore basato nella RPC continua a investire in maniera significativa, hanno raggiunto una quota di mercato del 5 %.

4.4.2. Prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

- (84) I prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi delle importazioni (EUR/t)

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Prezzo delle importazioni — Malaysia	999	946	918	941
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	95	92	94
Prezzo delle importazioni — Egitto	—	—	823	997
<i>Indice</i>	<i>n/p</i>	<i>n/p</i>	<i>n/p</i>	<i>n/p</i>
Prezzo delle importazioni — Norvegia	912	821	874	1 146
<i>Indice</i>	100	90	96	126
Prezzo delle importazioni — Turchia	912	821	874	1 146
<i>Indice</i>	100	90	96	126
Prezzo delle importazioni — altri paesi	874	827	1 206	1 310
<i>Indice</i>	100	95	138	150


Fonte: Eurostat (Comext).

- (85) Fino al periodo dell'inchiesta di riesame, sulla base di un confronto secondo il codice NC, i prezzi delle importazioni dalla Malaysia erano superiori a quelli delle importazioni dalla RPC. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi malesi, al contrario dei prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi, hanno registrato una lieve diminuzione.
- (86) Poiché il produttore norvegese è collegato a un produttore dell'Unione, i prezzi delle importazioni dalla Norvegia sono essenzialmente prezzi di trasferimento tra parti collegate e quindi la Commissione non li ha ritenuti attendibili per un confronto significativo.
- (87) I prezzi medi statistici non sono indicativi dei prezzi reali perché vi sono notevoli differenze di prezzo tra i diversi tipi di prodotto e la gamma di tipi di prodotto non è nota. Non è quindi possibile trarre alcuna conclusione per quanto riguarda i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (88) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione comprendeva una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Come indicato al considerando 18, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.
- (89) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.



- (90) La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti nella denuncia e nella richiesta di riesame, nonché nelle successive comunicazioni, e ha proceduto, ove possibile, a confronti incrociati con le statistiche. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione.
- (91) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (92) I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori sono risultati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (93) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (94) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (95) Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Produzione in tonnellate	536 878	584 197	616 382	652 857
<i>Indice</i>	100	109	115	122
Capacità produttiva in tonnellate	645 229	690 737	698 182	725 960
<i>Indice</i>	100	107	108	113
Utilizzo degli impianti (%)	83	85	88	90
<i>Indice</i>	100	102	106	108

Fonte: risposte al questionario, APFE.

- (96) Il 2012 è stato caratterizzato da un basso volume di produzione, un basso livello di capacità e un basso tasso di utilizzo degli impianti. Negli anni seguenti la produzione è gradualmente aumentata, reagendo positivamente alla crescita della domanda. Nel periodo successivo al 2012 sono inoltre state realizzate meno ricostruzioni di forni. La combinazione di tali fattori ha contribuito positivamente all'andamento favorevole della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti.


4.5.2.2. Volume delle vendite, quota di mercato, crescita

- (97) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate metriche)

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione	487 774	527 441	568 126	633 743
<i>Indice</i>	100	108	116	130



	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Quota di mercato (%)	65	65	63	66
Indice	100	100	97	102

Fonte: risposte al questionario, APFE.

- (98) Partendo dai bassi livelli del 2012, la domanda crescente ha gradualmente portato a un aumento del volume delle vendite, che nel 2015 hanno registrato un incremento del 30 % rispetto al 2012.
- (99) Fino al 2014 l'aumento delle vendite dell'industria dell'Unione è stato tuttavia più lento dell'andamento dei consumi, a causa della presenza di importazioni cinesi a prezzi notevolmente inferiori. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 65 % al 63 % tra il 2012 e il 2014 ed è salita al 66 % nel periodo dell'inchiesta di riesame a seguito dell'aumento delle misure nel 2014.

4.5.2.3. Occupazione e produttività

- (100) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Numero di dipendenti	3 580	3 456	3 366	3 404
Indice	100	97	94	95
Produttività (t/dipendente)	150	169	183	192
Indice	100	113	122	128

Fonte: risposte al questionario, APFE.

- (101) Tra il 2012 e il 2015 l'occupazione è diminuita del 5 % nonostante un andamento positivo nel periodo dell'inchiesta di riesame. La ristrutturazione dell'industria, i suoi sforzi volti all'innovazione e all'ottimizzazione dei processi produttivi e l'aumento dell'utilizzo degli impianti hanno portato a un notevole miglioramento della produttività nel periodo in esame.

4.5.2.4. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (102) L'inchiesta ha accertato un margine di dumping superiore al 70 %. L'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione è stata attenuata dall'aumento delle misure nel 2014. L'industria dell'Unione ha cominciato a trarre pieno vantaggio da tali misure nel 2015.
- (103) L'insieme delle misure in vigore ha contribuito al calo delle importazioni cinesi e ha permesso all'industria dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato. I prezzi dell'industria dell'Unione sono tuttavia rimasti bassi e mediamente inferiori ai livelli del 2012.
- (104) Si può pertanto concludere che l'industria dell'Unione è stata in grado di beneficiare delle misure in vigore e ha iniziato a riprendersi dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi.



4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (105) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione agli acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Prezzi medi unitari di vendita, franco fabbrica, ad acquirenti indipendenti nell'Unione (EUR/t)	1 107	1 064	1 059	1 079
<i>Indice</i>	100	96	96	97

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (106) I prezzi di vendita medi non hanno registrato cambiamenti significativi dal 2012, sebbene si sia verificata una leggera diminuzione del 3 % nel 2015.

4.5.3.2. Costo unitario di produzione medio

- (107) Nel periodo in esame il costo unitario di produzione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo unitario di produzione

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Costo unitario di produzione (EUR/t)	1 188	1 082	1 055	1 005
<i>Indice</i>	100	91	89	85

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (108) Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è diminuito. Tale andamento può trovare spiegazione nell'aumento dell'utilizzo degli impianti, che contribuisce alla riduzione del costo unitario di produzione in un'industria ad alta intensità di capitale. L'industria dell'Unione ha anche tratto vantaggio dai bassi prezzi delle materie prime e dell'energia.

4.5.3.3. Costo del lavoro

- (109) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)	52 316	53 849	57 443	59 099
<i>Indice</i>	100	103	110	113

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.



- (110) Il lieve aumento dei salari e i licenziamenti dei lavoratori con retribuzioni più basse avvenuti nel quadro del progetto per l'efficienza attuato da uno dei produttori inclusi nel campione hanno portato a un aumento della cifra relativa al costo medio del lavoro per dipendente.

4.5.3.4. Scorte

- (111) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte (in tonnellate metriche)

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Scorte finali	111 626	119 813	105 740	92 914
Indice	100	107	95	83

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (112) Le scorte finali sono dapprima leggermente aumentate nel 2013, per poi diminuire costantemente nel periodo in esame a causa dell'aumento della domanda.
- (113) L'aumento del livello delle misure nel 2014 ha contribuito alla diminuzione delle scorte verso la fine del periodo in esame.

4.5.3.5. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (114) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 13

Redditività

	2012	2013	2014	2015 (PIR)
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 13,7	- 3,3	0,4	8,6
Indice	- 100	- 24	3	63
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	- 25 623	- 17 008	635	47 361
Indice	- 100	- 66	2	185
Investimenti (in migliaia di EUR)	39 573	34 088	41 500	49 664
Indice	100	86	105	126
Utile sul capitale investito (%)	- 10	- 3	0	8
Indice	- 100	- 27	4	82

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (115) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha iniziato gradualmente ad aumentare ed è diventata positiva nel periodo dell'inchiesta di riesame.




- (116) Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel 2012 e nel 2013 i produttori dell'Unione hanno dovuto far fronte a flussi di cassa negativi. La situazione è gradualmente migliorata nel periodo in esame e i produttori dell'Unione hanno ottenuto flussi di cassa positivi a partire dal 2014.
- (117) Gli investimenti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato una tendenza all'aumento nel periodo in esame. L'aumento è stato più significativo verso il 2015. Gli investimenti sono stati in larga misura stimolati dalle ricostruzioni dei forni.
- (118) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito ha avuto un andamento parallelo a quello della redditività. Il ripristino dell'utile sul capitale investito è una conseguenza del miglioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione alla fine del periodo in esame.
- (119) Gli scarsi risultati finanziari dell'industria dell'Unione tra il 2012 e il 2014 hanno limitato la sua capacità di reperire capitali. L'industria dell'Unione necessita di investimenti significativi e a lungo termine per poter ricostruire i forni a intervalli regolari e continuare la sua attività.

4.5.4. Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

- (120) Il 2012 è stato caratterizzato da un basso livello della domanda, un basso livello di capacità a causa delle ricostruzioni di forni, un esiguo tasso di utilizzo degli impianti, alti livelli di scorte, misure di ristrutturazione e prezzi ribassati a causa di precedenti pratiche di dumping, che insieme hanno comportato ingenti perdite e un'uscita di cassa per le società incluse nel campione.
- (121) Il forte sviluppo della domanda tra il 2012 e il 2014 ha in seguito stimolato le vendite, il che ha portato a un aumento della produzione e a livelli inferiori di scorte. La capacità e l'utilizzo degli impianti sono aumentati. Il miglior assorbimento dei costi fissi, il miglioramento della produttività e la deflazione di alcuni importanti fattori di produzione hanno consentito una sostanziale riduzione dei costi di produzione per le società incluse nel campione.
- (122) Le misure antidumping iniziali istituite nel 2011 non hanno tuttavia compensato completamente la sottoquotazione delle importazioni cinesi, che sono aumentate del 46 % tra il 2012 e il 2014. Tale situazione ha ostacolato la ripresa dell'industria dell'Unione.
- (123) Per mantenere la propria quota di mercato, l'industria dell'Unione ha dovuto subire una costante erosione dei prezzi ed è riuscita a malapena a raggiungere il pareggio nel 2014.
- (124) A seguito dell'aumento delle misure nel 2014, la quota di mercato e i prezzi dell'industria dell'Unione hanno subito un'inversione e hanno registrato un andamento al rialzo. I costi unitari di produzione sono ulteriormente diminuiti a causa dei volumi di produzione, il che ha permesso all'industria dell'Unione di ottenere un profitto dell'8,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tutti gli indicatori di prestazione sono diventati positivi, compresa la creazione di posti di lavoro.
- (125) Come rilevato dall'inchiesta del 2014, l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole fino alla fine del settembre 2013. Gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping e sovvenzioni sono continuati nel 2014. L'industria dell'Unione è tornata alla redditività e alla creazione di posti di lavoro solo dopo l'aumento delle misure.
- (126) Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che in seguito all'aumento delle misure nel 2014 l'industria dell'Unione si è parzialmente ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping e non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio

- (127) Come menzionato al considerando 49, le capacità inutilizzate stimate dei produttori della RPC hanno rappresentato una quota significativa del consumo totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel 2016 le capacità inutilizzate sono raddoppiate rispetto al 2015. A causa di questo andamento al rialzo e della grande attrattività del mercato dell'Unione come indicato al considerando 59, è probabile che le importazioni dalla RPC riprendano in volumi significativi qualora le misure vengano abrogate.




- (128) Come stabilito al considerando 75, nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle importazioni cinesi erano notevolmente più bassi di quelli dell'Unione nonostante un'evoluzione sfavorevole del tasso di cambio EUR/USD.
- (129) La ripresa dei prezzi delle fibre di vetro è stata limitata. I prezzi dell'industria dell'Unione sono rimasti al di sotto dei livelli del 2012 e l'effetto dell'aumento del livello delle misure nel 2014 è stato mitigato dalla crescente pressione delle importazioni dall'Egitto. Si prevede che la crescita del consumo dell'Unione, che ha raggiunto i livelli precedenti alla crisi finanziaria, rallenti gradualmente.
- (130) La produzione di fibre di vetro è un'industria ad alta intensità di capitale. Nel periodo in esame i produttori inclusi nel campione hanno investito 165 milioni di EUR nelle capacità di produzione. Nello stesso periodo il loro flusso di cassa operativo ha raggiunto soltanto 5 milioni di EUR. Per questi motivi l'abrogazione delle misure comporterebbe un livello di rischio e difficoltà finanziarie che comprometterebbero ulteriormente le motivazioni economiche alla base di tali investimenti a lungo termine. L'industria dell'Unione sarebbe costretta a chiudere i fornì. Ciò metterebbe in pericolo la sua esistenza. L'alta percentuale di costi fissi dell'industria la rende inoltre molto sensibile alla fluttuazione dei volumi di produzione. Ciò significa che un calo relativamente ridotto della produzione causerebbe perdite elevate. I recenti progressi dell'industria dell'Unione sono legati in gran parte a un miglior assorbimento dei costi fissi dovuto a un maggiore utilizzo degli impianti, reso possibile principalmente dalle misure in vigore, in particolare dopo il 2014.
- (131) L'andamento dell'industria dell'Unione nel periodo in esame è stato inoltre influenzato positivamente da fattori esterni, quali i prezzi dell'energia e delle materie prime, che erano relativamente bassi. A lungo termine è improbabile che i prezzi di questi fattori produttivi si mantengano a un livello così ridotto. Un aumento di tali fattori di produzione avrebbe un ulteriore effetto negativo sulla redditività dell'industria dell'Unione.
- (132) Nonostante un miglioramento nel 2015, la situazione dell'industria dell'Unione rimane pertanto vulnerabile ed è caratterizzata dal persistere di prezzi ribassati, costi di produzione instabili e un elevato fabbisogno di capitali. In tale contesto è probabile che ingenti quantitativi di esportazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi notevolmente inferiori possano causare il deterioramento dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione.
- (133) La Commissione ha pertanto concluso che sussiste un rischio di reiterazione del pregiudizio nel caso in cui le misure antidumping siano abrogate e i dazi compensativi rimangano a un livello già rivelatosi inefficace a limitare l'arrivo di grandi quantitativi di importazioni a prezzi ridotti.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (134) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si possa concludere chiaramente che in questo caso non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure antidumping in vigore, sebbene sia stato accertato il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (135) La presente inchiesta è stata caratterizzata da un elevato livello di cooperazione dei produttori dell'Unione.
- (136) L'industria dell'Unione ha dimostrato che le sue attività sono remunerative quando non subiscono la concorrenza sleale di importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e le misure in vigore hanno permesso all'industria di riprendersi parzialmente dal pregiudizio subito in passato.
- (137) Allo stesso tempo l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento della concorrenza sleale delle importazioni cinesi oggetto di dumping, che mettono a rischio la continuazione delle attività dei produttori dell'Unione.
- (138) Si è pertanto concluso che è nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore.



5.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (139) Come indicato al considerando 20, otto importatori indipendenti hanno compilato il modulo di campionamento. I tre maggiori importatori sono stati inclusi nel campione e due di loro hanno collaborato. Essi rappresentavano il 5 % delle importazioni cinesi nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nessuno degli importatori che si sono registrati come parti interessate nella presente inchiesta ha espresso un'opinione, favorevole o contraria, sulle misure oggetto del riesame.
- (140) Gli importatori e gli operatori commerciali hanno accesso a un gran numero di fonti di approvvigionamento, all'interno o all'esterno dell'Unione. Il prodotto in esame è inoltre in larga misura standardizzato e le fonti di approvvigionamento possono essere cambiate in maniera efficiente.
- (141) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che l'estensione del dazio antidumping avrebbe un'incidenza limitata sulla situazione degli importatori.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (142) Il prodotto oggetto dell'inchiesta ha numerose applicazioni, ad esempio nel settore dei trasporti (automobilistico, marino, aerospaziale, militare), nel settore elettrico/elettronico, dell'energia eolica, dell'edilizia e delle costruzioni, dei serbatoi/tubature e dei beni di consumo. Vari utilizzatori hanno offerto la propria collaborazione.
- (143) Tra i 64 utilizzatori che si sono registrati come parti interessate, 19 hanno risposto al questionario della Commissione. Essi rappresentano circa il 10 % del consumo totale dell'Unione.
- (144) Quattordici società si sono espresse contro la proroga delle misure, tre società si sono espresse a favore del loro mantenimento e due si sono astenute. Un'associazione di utilizzatori ha espresso un parere contrario alle misure.
- (145) Diversi utilizzatori hanno sostenuto che le misure in vigore rendono i prodotti a valle poco competitivi rispetto agli stessi prodotti fabbricati in Asia. Essi hanno altresì sostenuto che non sono stati in grado di assorbire il corrispondente aumento dei costi o di trasferirlo ai loro clienti.
- (146) A seguito dell'aumento delle misure nel 2014, la Commissione ha aumentato il livello dei dazi istituiti sul prodotto in esame a circa il doppio del livello del dazio antidumping iniziale. Essa aveva concluso che per le industrie utilizzatrici l'incidenza di tale aumento non avrebbe superato un punto percentuale della redditività, sebbene avesse riconosciuto che alcuni settori dell'industria fossero più esposti di altri.
- (147) Ciò è stato confermato nella presente inchiesta. I dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato indicano che tra il 2014 e il 2015 il costo della fibra di vetro, indipendentemente dalla sua origine, ha subito un aumento pari allo 0,5 % del fatturato. Nel frattempo il fatturato, i profitti e i posti di lavoro connessi al prodotto in esame sono aumentati. Solo due società hanno segnalato una diminuzione del fatturato e un calo dell'occupazione, mentre quattro hanno registrato una diminuzione dei profitti.
- (148) Alcuni utilizzatori hanno inoltre sostenuto che l'industria dell'Unione non ha sufficiente capacità produttiva per soddisfare la domanda dell'Unione, non sta aumentando le capacità e non è competitiva a causa degli impianti più obsoleti e dei costi del lavoro e dell'energia più elevati.
- (149) L'inchiesta ha dimostrato che tali osservazioni non sono giustificate. Come descritto nei considerando precedenti, l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti significativi, ha migliorato la produttività e ha aumentato le capacità produttive nonostante un prolungato periodo di perdite che è terminato nel 2014, a seguito dell'aumento delle misure. Un'ulteriore espansione delle capacità richiede impegni in conto capitale a lungo termine che dipendono a loro volta dal mantenimento di condizioni di parità in cui i produttori competitivi possono prevedere adeguati utili sul capitale investito.



- (150) Nonostante l'aumento delle misure tra il 2014 e il 2015 il consumo dell'Unione ha inoltre continuato a registrare lo stesso andamento degli anni precedenti. In effetti esistono fonti di approvvigionamento alternative al di fuori della RPC, ad esempio in Bahrain, Egitto, Giappone, Malaysia e USA. Nel periodo in esame le importazioni dalla RPC non hanno quasi mai superato la metà delle importazioni totali dai paesi terzi e la loro quota di mercato ha raggiunto il picco del 17 % del consumo totale dell'Unione nel 2014. In ogni caso i dazi antidumping e antisovvenzioni non hanno lo scopo di bloccare le importazioni cinesi nell'Unione, bensì di garantire che tali importazioni competano in condizioni eque con altre fonti di approvvigionamento.
- (151) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'estensione del dazio antidumping avrebbe un'incidenza limitata sulla situazione degli utilizzatori.

5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (152) L'abrogazione delle misure avrebbe un'incidenza rilevante e negativa sui produttori dell'Unione.
- (153) L'estensione del dazio antidumping avrebbe un'incidenza limitata sugli importatori che sono rimasti neutrali.
- (154) Sebbene le attività di alcuni utilizzatori siano esposte all'aumento del costo del prodotto in esame e del prodotto simile, l'inchiesta ha confermato che le misure hanno avuto un'incidenza limitata sul rendimento complessivo delle industrie utilizzatrici.
- (155) La Commissione conclude che, nel complesso, non esistono validi motivi contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC.

6. DIFFUSIONE DELLE CONCLUSIONI

- (156) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale avrebbero potuto presentare osservazioni in merito a tale comunicazione. Solo una delle parti interessate, il denunciante, si è manifestata in seguito alla diffusione delle conclusioni, convenendo con le conclusioni della Commissione e con la proposta di mantenere le misure antidumping in vigore.
- (157) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della RPC, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014, dovrebbero essere mantenute.
- (158) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39) e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.



2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd	14,5	B990
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd	0	A983
Chongqing Polycomp International Corporation	19,9	B991
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I	15,9	
Tutte le altre società	19,9	A999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato:

Nome	Codice addizionale TARIC
Taishan Fiberglass Inc.; PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd	B992
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd	B993
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd	B994
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd	B995
Glasstex Fiberglass Materials Corp.	B996

ALLEGATO II

Sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale. Essa va redatta secondo lo schema seguente:

1. nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;
2. la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che i prodotti in fibra di vetro a filamento venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura per una quantità di (indicare il volume) sono stati fabbricati da (nome della società e indirizzo) (codice addizionale TARIC) nella RPC. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;
3. data e firma.

17CE1346



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/725 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2017

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva mesotrione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/68/CE della Commissione ⁽²⁾ aveva iscritto la sostanza attiva mesotrione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva mesotrione, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2017.
- (4) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, entro i termini previsti da tale articolo è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del mesotrione.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto valutativo per il rinnovo il 1 marzo 2013 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 7 marzo 2016 ⁽⁶⁾ l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il mesotrione soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 6 dicembre 2016 la Commissione ha presentato il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo del mesotrione al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2003/68/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole (GUL 177 del 16.7.2003, pag. 12).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mesotrione. *EFSA Journal* 2016;14(3):4419, 103 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4419. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu



- (9) In merito a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva mesotrione è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del mesotrione.
- (10) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del mesotrione si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti mesotrione possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non prorogare la restrizione che ne autorizza l'impiego unicamente in qualità di erbicida.
- (11) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario stabilire determinate condizioni e restrizioni. È opportuno in particolare richiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (12) A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato il periodo di approvazione del mesotrione al 31 luglio 2017, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che tuttavia una decisione sul rinnovo è stata presa prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 giugno 2017.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva mesotrione, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.


Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 giugno 2017.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Mesotrione N. CAS 104206-82-8 N. CIPAC 625	Mesotrione 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione	≥ 920 g/kg R287431 max 2 mg/kg R287432 max 2 g/kg 1,2-dichloroethane max 1 g/kg	1 giugno 2017	31 maggio 2032	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul mesotrione contenute nel relativo rapporto per il rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.</p> <p>In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione degli operatori, — alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili, — alla protezione dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. <p>Le condizioni di impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il profilo di genotossicità del metabolita AMBA, 2. la potenziale alterazione del sistema endocrino dovuta alla modalità di azione della sostanza attiva, in particolare i test di livello 2 e 3 attualmente indicati nel quadro concettuale dell'OCSE (OECD 2012) e analizzati nel parere scientifico dell'EFSA sulla valutazione dei pericoli degli interferenti endocrini, 3. l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando sono attinte per ricavarne acqua potabile. <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti richieste al punto 1 entro il 1 luglio 2017 e le informazioni pertinenti richieste al punto 2 entro il 31 dicembre 2017. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di verifica richieste al punto 3 entro due anni dalla pubblicazione a cura della Commissione del documento di orientamento sulla valutazione degli effetti dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.</p>

(1) Ulteriori particolari sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.



ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce 61 relativa al mesotrione è soppressa;
 2) nella parte B, è aggiunta la voce seguente:

«112.	Mesotrione N. CAS 104206-82-8 N. CIPAC 625	Mesotrione 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione	≥ 920 g/kg R287431 max 2 mg/kg R287432 max 2 g/kg 1,2-dichloroethane max 1 g/kg	1° giugno 2017	31 maggio 2032	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul mesotrione contenute nel relativo rapporto per il rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.</p> <p>In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione degli operatori, — alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili, — alla protezione dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. <p>Le condizioni di impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il profilo di genotossicità del metabolita AMBA, 2. la potenziale alterazione del sistema endocrino dovuta alla modalità di azione della sostanza attiva, in particolare i test di livello 2 e 3 attualmente indicati nel quadro concettuale dell'OCSE (OECD 2012) e analizzati nel parere scientifico dell'EFSA sulla valutazione dei pericoli degli interferenti endocrini, 3. l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando sono attinte per ricavarne acqua potabile. <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti richieste al punto 1 entro il 1° luglio 2017 e le informazioni pertinenti richieste al punto 2 entro il 31 dicembre 2017. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di verifica richieste al punto 3 entro due anni dalla pubblicazione a cura della Commissione del documento di orientamento sulla valutazione degli effetti dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»</p>
-------	--	---	--	----------------	----------------	--



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/726 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	EG	325,6	
	MA	101,7	
	TR	127,7	
	ZZ	185,0	
0707 00 05	MA	79,4	
	TR	156,1	
	ZZ	117,8	
0709 93 10	MA	78,6	
	TR	140,8	
	ZZ	109,7	
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	52,4	
	IL	130,6	
	MA	68,9	
	TR	71,4	
	ZZ	80,8	
0805 50 10	AR	68,9	
	TR	67,2	
	ZZ	68,1	
0808 10 80	AR	88,6	
	BR	124,2	
	CL	127,8	
	CN	147,6	
	NZ	152,4	
	US	116,7	
	ZA	86,9	
	ZZ	120,6	
	0808 30 90	AR	175,5
		CL	133,5
CN		113,2	
ZA		123,8	
ZZ		136,5	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/727 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2017

relativa al riconoscimento del Montenegro a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

*[notificata con il numero C(2017) 1815]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare certificati adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell'ambito della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW).
- (2) Con lettera del 29 marzo 2011 la Grecia ha chiesto il riconoscimento del Montenegro. A seguito di tale richiesta la Commissione ha preso contatto con le autorità montenegrine al fine di effettuare una valutazione del loro sistema di formazione e abilitazione per verificare se il Montenegro soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate opportune misure per prevenire frodi in relazione ai certificati in questione. È stato spiegato che la valutazione si sarebbe basata sui risultati di un'ispezione conoscitiva effettuata dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'Agenzia).
- (3) La Commissione ha proceduto alla valutazione del sistema di formazione e abilitazione del Montenegro basandosi sui risultati di un'ispezione effettuata nel febbraio 2012 e tenendo conto di un piano di azioni correttive presentato dalle autorità montenegrine nel giugno 2013.
- (4) La valutazione ha consentito di individuare diverse questioni che dovevano essere affrontate adeguatamente dalle autorità montenegrine, fra cui carenze in relazione alle disposizioni nazionali, come la mancanza di disposizioni riguardanti le qualifiche di determinate categorie di istruttori, l'insufficienza e la non completezza dei requisiti in materia di abilitazione, nonché le procedure di qualità e i programmi di formazione. È stata quindi ritenuta necessaria un'ulteriore ispezione da parte dell'Agenzia, che ha avuto luogo nel marzo 2015.
- (5) In seguito a tale ispezione, nel novembre 2015 le autorità montenegrine hanno presentato un piano di azioni correttive aggiornato. Nel maggio 2016 la Commissione ha trasmesso alle autorità montenegrine una relazione di valutazione basata sui risultati dell'ispezione del marzo 2015 e sul piano di azioni correttive aggiornato e ha chiesto ulteriori chiarimenti, che le autorità montenegrine hanno fornito nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2016.
- (6) In base a tutte le informazioni ottenute si può concludere che le autorità montenegrine hanno adottato misure volte ad allineare il loro sistema di formazione e abilitazione della gente di mare ai requisiti della convenzione STCW, fornendo prove documentarie adeguate.
- (7) In particolare, il Montenegro ha adottato una nuova legislazione che pone rimedio alle carenze individuate nelle disposizioni nazionali, ha aggiornato le procedure di qualità della propria amministrazione e dei propri istituti di istruzione marittima nonché i programmi di studio e formazione dei propri istituti di istruzione marittima.

¹⁾ GUL 323 del 3.12.2008, pag. 33.



- (8) L'esito finale della valutazione dimostra che il Montenegro soddisfa i requisiti previsti dalla convenzione STCW e che tale paese ha adottato misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati.
- (9) Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della suddetta valutazione.
- (10) La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare il Montenegro è riconosciuto ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

17CE1349



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/728 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2013/92/UE concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina

[notificata con il numero C(2017) 2429]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione⁽²⁾ stabilisce disposizioni relative alla sorveglianza, ai controlli fitosanitari e alle misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina.
- (2) L'applicazione della decisione di esecuzione 2013/92/UE ha dimostrato che il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Cina continua a comportare un rischio fitosanitario per l'Unione. È pertanto opportuno continuare ad applicare la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure stabilite dalla decisione di esecuzione fino al 31 luglio 2018 e la data entro cui gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione sui controlli fitosanitari all'importazione dovrebbe essere fissata di conseguenza.
- (3) I codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti sono stati aggiornati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione⁽³⁾. I modelli di relazione di cui agli allegati I e II della decisione 2013/92/UE dovrebbero pertanto essere allineati alla nomenclatura aggiornata.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/92/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/92/UE è così modificata:

- 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Comunicazione

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione^(*), gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione, entro il 31 luglio 2017 per il periodo dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017, ed entro il 30 aprile 2018 per il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018. A tal fine gli Stati membri utilizzano il modello di relazione di cui all'allegato II.

(*) Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37).»;

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 74).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).



2) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli da 1 a 4 si applicano fino al 31 luglio 2018.»;

3) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Nell'ottava riga della tabella di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2013/92/UE, il numero «6908» è sostituito da «6907».
2. Nell'ottava colonna della tabella di cui all'allegato II della decisione di esecuzione 2013/92/UE, il numero «6908» è sostituito da «6907».

17CE1350



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/729 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

relativa a una richiesta di deroga presentata dalla Repubblica di Croazia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

[notificata con il numero C(2017) 2437]

(Il testo in lingua croata è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della direttiva 98/41/CE è migliorare il livello di sicurezza e accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri e garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE prescrive che siano rilevate determinate informazioni per ogni nave da passeggeri che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia da un qualunque porto di uscita situato in uno Stato membro.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di derogare a tale prescrizione.
- (4) Con lettera del 3 settembre 2015 la Repubblica di Croazia ha trasmesso alla Commissione una richiesta di derogare alla prescrizione di rilevare le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE per quanto riguarda le persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che viaggiano su diverse rotte attorno alle isole croate.
- (5) Al fine di poter valutare la richiesta, il 20 ottobre 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Repubblica di Croazia. Il 18 maggio 2016 tale paese ha trasmesso la sua risposta e modificato la richiesta di deroga per quanto riguarda: le rotte «Zadar-Ist» e «Zadar-Olib» sulla linea di traghetti «Zadar-Premuda/Mali Lošinj»; le rotte «Split-Hvar», «Hvar-Prigradica» e «Hvar-Korčula» sulla linea ad alta velocità «Korčula-Prigradica-Hvar-Split»; le rotte «Zadar-Ist» e «Zapuntel-Zadar» sulla linea ad alta velocità «Ist-Molat-Zadar»; la rotta «Split-Bol» sulla linea ad alta velocità «Jelsa-Bol-Split»; la rotta «Split-Hvar» sulla linea ad alta velocità «Split-Milna-Hvar»; la rotta «Split — Hvar» sulla linea ad alta velocità «Lastovo — Vela Luka — Hvar — Split»; la rotta «Rijeka-Rab» sulla linea ad alta velocità «Novalja-Rab-Rijeka»; la rotta «Split-Vela Luka» sulla linea di traghetti «Lastovo-Vela Luka-Split»; la rotta «Split-Stari Grad» sulla linea di traghetti «Split-Stari Grad»; la rotta «Vis-Split» sulla linea di traghetti «Vis-Split»; le rotte «Mali Lošinj-Cres» e «Cres-Rijeka» sulla linea ad alta velocità «Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka»; la rotta «Premuda-Zadar» sulla linea ad alta velocità «Olib-Silba-Premuda-Zadar»; le rotte «Vis-Split» e «Hvar-Split» sulla linea ad alta velocità «Vis-Hvar-Split»; le rotte «Dubrovnik-Sobra» e «Korčula-Lastovo» sulla linea ad alta velocità «Dubrovnik-Šipanska Luka-Sobra-Polače-Korčula-Lastovo».
- (6) La Commissione, assistita dall'EMSA, ha valutato la richiesta di deroga in base alle informazioni a sua disposizione.
- (7) La Repubblica di Croazia ha fornito le seguenti informazioni: 1) sulle rotte individuate la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10 %; 2) le navi cui si applicherebbe la deroga effettuano servizi regolari; 3) il servizio è inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari a comunità isolate per rispondere a loro esigenze abituali; 4) nei tratti di mare dove operano le navi da passeggeri esistono sistemi costieri di orientamento della navigazione e servizi di previsioni meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio adeguate e sufficienti; 5) mancano un'infrastruttura di supporto e strutture portuali adeguate per registrare le informazioni sui passeggeri in modo compatibile con l'orario dei viaggi e con la sincronizzazione con il trasporto via terra; 6) la richiesta di deroga si applicherebbe a tutti gli operatori che viaggiano sulle rotte indicate.

(1) GUL 188 del 2.7.1998, pag. 35.



- (8) L'esito finale della valutazione dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'approvazione della deroga.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la richiesta di deroga presentata dalla Repubblica di Croazia a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE in merito alla rilevazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, relative alle persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che effettuano un servizio regolare sulle seguenti rotte (e ritorno):

- 1) le rotte «Zadar-Ist» e «Zadar-Olib» sulla linea di traghetti «Zadar-Premuda/Mali Lošinj»;
- 2) le rotte «Split-Hvar», «Hvar-Prigradica» e «Hvar-Korčula» sulla linea ad alta velocità «Korčula-(Prigradica)-Hvar-Split»;
- 3) le rotte «Zadar-Ist» e «Zapuntel-Zadar» sulla linea ad alta velocità «Ist-Molat-Zadar»;
- 4) la rotta «Split-Bol» sulla linea ad alta velocità «Jelsa-Bol-Split»;
- 5) la rotta «Split-Hvar» sulla linea ad alta velocità «Split-(Milna)-Hvar»;
- 6) la rotta «Split-Hvar» sulla linea ad alta velocità «Lastovo-Vela Luka-Hvar-Split»;
- 7) la rotta «Rijeka-Rab» sulla linea ad alta velocità «Novalja-Rab-Rijeka»;
- 8) la rotta «Split-Vela Luka» sulla linea di traghetti «Lastovo-Vela Luka-Split»;
- 9) la rotta «Split-Stari Grad» sulla linea di traghetti «Split-Stari Grad»;
- 10) la rotta «Vis-Split» sulla linea di traghetti «Vis-Split»;
- 11) le rotte «Mali Lošinj-Cres» e «Cres-Rijeka» sulla linea ad alta velocità «Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka»;
- 12) la rotta «Premuda-Zadar» sulla linea ad alta velocità «Olib-Silba-Premuda-Zadar»;
- 13) le rotte «Vis-Split» e «Hvar-Split» sulla linea ad alta velocità «Vis-Hvar-Split»;
- 14) le rotte «Dubrovnik-Sobra» e «Korčula-Lastovo» sulla linea ad alta velocità «Dubrovnik-Šipanska Luka-Sobra-Polače-Korčula-Lastovo».

Articolo 2

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

17CE1351



DECISIONE (UE) 2017/730 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, nel quadro dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e il 12 luglio 2016 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea («accordo»).
- (4) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il 25 novembre 2016, con riserva della sua conclusione in data successiva, in conformità della decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) È opportuno approvare l'accordo,

⁽¹⁾ Il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo il 15 marzo 2017.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea é approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista dall'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dallo stesso ⁽¹⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio
Il presidente
I. BORG

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio



ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

A. Lettera dell'Unione

Signor,

in seguito ai negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, mi pregio proporre quanto segue:

L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 27 con le modifiche seguenti:

aumento di 4 766 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Pezzi di galli e di galline, della specie *Gallus domesticus*, congelati», voci tariffarie 0207.14.10, 0207.14.50 e 0207.14.70, mantenendo l'attuale dazio contingente dello 0 %;

aumento di 610 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Pezzi di tacchina e di tacchino, congelati», voci tariffarie 0207.27.10, 0207.27.20 e 0207.27.80, mantenendo l'attuale dazio contingente dello 0 %;

aumento di 36 000 tonnellate nella parte «erga omnes» del contingente tariffario UE per «Zuccheri greggi di canna destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingente di 98 EUR per tonnellata;

aumento di 78 000 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Zuccheri greggi di canna destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingente di 98 EUR per tonnellata.

Per quanto riguarda il volume di 78 000 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Zuccheri greggi di canna destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, nonostante il limite del dazio contingente di 98 EUR per tonnellata, l'Unione europea applicherà autonomamente:

— nel corso dei primi sei anni in cui questo volume sarà disponibile, un dazio contingente di 11 EUR per tonnellata,
e

— nel corso del settimo anno in cui questo volume sarà disponibile, un dazio contingente di 54 EUR per tonnellata.

L'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi pregio proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo Governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile.


Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.



Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Fait à Bruxelles, le
 Sastavljeno u Bruxellesu
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 Íntocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

25 -11- 2016

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou Unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku Uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen



B. Lettera della Repubblica federativa del Brasile

Signor,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«in seguito ai negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, mi prego proporre quanto segue:

L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 27 con le modifiche seguenti:

aumento di 4 766 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Pezzi di galli e di galline, della specie *Gallus domesticus*, congelati», voci tariffarie 0207.14.10, 0207.14.50 e 0207.14.70, mantenendo l'attuale dazio contingente dello 0 %;

aumento di 610 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Pezzi di tacchina e di tacchino, congelati», voci tariffarie 0207.27.10, 0207.27.20 e 0207.27.80, mantenendo l'attuale dazio contingente dello 0 %;

aumento di 36 000 tonnellate nella parte «erga omnes» del contingente tariffario UE per «Zuccheri greggi di canna destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingente di 98 EUR per tonnellata;

aumento di 78 000 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Zuccheri greggi di canna destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingente di 98 EUR per tonnellata.

Per quanto riguarda il volume di 78 000 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato al Brasile per «Zuccheri greggi di canna destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, nonostante il limite del dazio contingente di 98 EUR per tonnellata, l'Unione europea applicherà autonomamente:

- nel corso dei primi sei anni in cui questo volume sarà disponibile, un dazio contingente di 11 EUR per tonnellata, e
- nel corso del settimo anno in cui questo volume sarà disponibile, un dazio contingente di 54 EUR per tonnellata.

L'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi prego proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo Governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile.».

Posso comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.


Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.




Fait à Bruxelles, le
 Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Sastavljeno u Bruxellesu
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 Întocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfærdat i Bryssel den

25 -11- 2016

Pela República Federativa do Brasil
 За Федеративна република Бразилия
 Por la República Federativa de Brasil
 Za Brazílskou Federativní republiku
 For den Føderative Republik Brasilien
 Für die Föderative Republik Brasilien
 Brasiilia Liitvabariigi nimel
 Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας
 For the Federative Republic of Brazil
 Pour la République fédérative du Brésil
 Za Saveznu Republiku Brazil
 Per la Repubblica federativa del Brasile
 Brazīlijas Federatīvās Republikas vārdā –
 Brazīlijos Federacinēs Respublikos vardu
 A Brazil Szövetségi Köztársaság részéről
 Għar-Repubblika Federattiva tal-Brażil
 Voor de Federale Republiek Brazilië
 W imieniu Federacyjnej Republiki Brazylii
 Pentru Republica Federativă a Braziliei
 Za Brazílsku federatívnu republiku
 Za Federativno republiko Brazilijo
 Brazilian liittotasavallan puolesta
 För Förbundsrepubliken Brasilien



17CE1352



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/731 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2017

che modifica i modelli di certificati veterinari BOV-X, BOV-Y, BOV e OVI di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010, i modelli di certificati GEL, COL, RCG e TCG di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il modello di certificato per i prodotti composti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 per quanto riguarda le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ definisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi, compresi i bovini domestici, e di determinate partite di carni fresche destinate al consumo umano, comprese le carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici.
- (2) L'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 contiene un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (includere le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (BOV-X) e un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (includere le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione (BOV-Y). L'allegato II, parte 2, di detto regolamento contiene un modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (includere le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci) (BOV) e un modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di ovini domestici (*Ovis aries*) e di caprini domestici (*Capra hircus*) (OVI). In tali modelli di certificati veterinari figurano garanzie in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).




- (4) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 contiene, nella parte III, un modello di certificato per le importazioni di gelatina destinata al consumo umano (GEL), nella parte IV un modello di certificato per le importazioni di collagene destinato al consumo umano (COL), nella parte V un modello di certificato per le importazioni di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano (RCG) e nella parte VI un modello di certificato per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano (TCG). In tali modelli di certificati veterinari figurano garanzie in relazione alla BSE per i prodotti di origine bovina, ovina e caprina.
- (5) Il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione ⁽¹⁾ fissa, tra l'altro, condizioni di certificazione sanitaria per importare nell'Unione di alcuni prodotti composti destinati al consumo umano o per consentirne il transito attraverso di essa.
- (6) L'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 contiene il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano. In tale modello di certificato sanitario figurano garanzie in relazione alla BSE per i prodotti di origine bovina, ovina e caprina.
- (7) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'allegato IX, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di bovini per quanto riguarda la BSE mentre il capitolo C di detto allegato stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano derivati da bovini, ovini e caprini per quanto riguarda la BSE.
- (8) Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione ⁽³⁾. Tali modifiche chiariscono, tra l'altro, le disposizioni di cui all'allegato IX, capitoli B e C, del regolamento (CE) n. 999/2001. Esse prevedono inoltre la modifica dell'obbligo di cui all'allegato IX, capitolo C, di detto regolamento secondo il quale, qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, l'etichetta delle carcasse o delle parti di carcasse di bovini deve recare una striscia blu. Tale modifica prevede che, qualora tale rimozione sia richiesta per i prodotti di origine bovina importati nell'Unione, l'etichetta debba invece recare una striscia rossa.
- (9) In particolare, il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2016/1396, consente l'importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano derivati da bovini, ovini e caprini provenienti da paesi terzi con un rischio trascurabile di BSE, secondo quanto stabilito all'allegato IX, capitolo C, sezione B, di detto regolamento, anche quando tali prodotti sono ottenuti da materie prime provenienti da paesi con un rischio controllato o indeterminato di BSE, purché da tali materie prime sia stato rimosso il materiale specifico a rischio.
- (10) I modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y di cui all'allegato I, parte 2, e i certificati BOV e OVI di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, i modelli di certificati veterinari GEL, COL, RCG e TCG di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di prodotti composti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 dovrebbero pertanto essere modificati per tener conto delle prescrizioni relative alle importazioni di bovini e di carni fresche di bovini, ovini e caprini nonché di prodotti di origine animale destinati al consumo umano derivati da bovini, ovini e caprini di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2016/1396.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il regolamento (UE) n. 28/2012.
- (12) Il regolamento (UE) 2016/1396 dispone che le modifiche da esso apportate all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2017.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (G.U.L. 12 del 14.1.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (G.U.L. 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (G.U.L. 225 del 19.8.2016, pag. 76).



- (13) Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di bovini, ovini e caprini vivi, di carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici, di gelatina, di collagene, di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano, nonché di alcuni prodotti composti destinati al consumo umano, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati rilasciati conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e al regolamento (UE) n. 28/2012 nelle versioni applicabili prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

1. Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 continua ad essere autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di bovini, ovini e caprini vivi accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e di partite di carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.


2. Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 continua ad essere autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di gelatina destinata al consumo umano, di collagene destinato al consumo umano, di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano e di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano, accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato II, rispettivamente parti III, IV, V e VI, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.

3. Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 continua ad essere autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di alcuni prodotti composti destinati al consumo umano accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono così modificati:

1) nell'allegato I, la parte 2 è così modificata:

a) il modello di certificato veterinario BOV-X è così modificato:

i) nella parte II.1. «Attestato sanitario», il punto II.1.3. è sostituito dal seguente:

«II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti ai seguenti animali:

i) i casi di BSE;

ii) i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme ai casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame; oppure

iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;

(1) (2) [b] se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(1) (3) o [b] gli animali sono nati dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(1) (4) o [b] gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.];

ii) nella parte II delle note, le note 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«(2) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati continuativamente in paesi o regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

(3) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione d'origine siano classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

(4) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione d'origine siano stati classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;

b) il modello di certificato veterinario BOV-Y è così modificato:

i) nella parte II.1. «Attestato sanitario», il punto II.1.3. è sostituito dal seguente:

«II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti ai seguenti animali:

i) i casi di BSE;



- ii) i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme ai casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame; oppure
- iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;
- (1) (2) [b] se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]
- (1) (3) o [b] gli animali sono nati dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]
- (1) (4) o [b] gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.];
- ii) nella parte II delle note, le note 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:
- «(2) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati continuativamente in paesi o regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.
- (3) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione d'origine siano classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.
- (4) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione d'origine siano stati classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;
- 2) nell'allegato II, la parte 2 è così modificata:
- a) il modello di certificato veterinario BOV è così modificato:
- i) nella parte II.1. «Attestato sanitario», il punto II.1.9. è sostituito dal seguente:
- «(1) [II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
- a) il paese o la regione di spedizione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- (1) [b] gli animali da cui derivano le carni/carni macinate:
- i) sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- ii) sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- (1) o [b] gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- (1) [c] le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 (*);]



- (¹) o [c] i) le carni/carni macinate sono derivate da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato o indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- ii) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali;
- iii) le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore ai 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile (²);]
- (¹) [d] le carni/carni macinate derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
- (¹) o [d] le carni/carni macinate non sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;]
- (¹) [e] i) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- ii) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- iii) le carni/carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, e non siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]
- (¹) o [II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
- a) il paese o la regione di spedizione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
- (¹) [c] le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono, o sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini.]
- (¹) o [c] le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore ai 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile (²).]]
- (¹) o [II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
- a) il paese o la regione di spedizione non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono stati classificati come paese o regione aventi un rischio indeterminato di BSE;



- b) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- c) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

(¹) [d] le carni/carni macinate non contengono né sono derivate da:

- i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
- iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini.]

(¹) o [d] le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore ai 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile (²).]]»;

ii) nella parte II delle note, la nota 3 è sostituita dalla seguente:

«(³) Al documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 è aggiunto il numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.»;

iii) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota (*):

«(*) La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le carni/carni macinate derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;

b) il modello di certificato veterinario OVI è così modificato:

i) nella parte II.1. «Attestato sanitario», il punto II.1.9. è sostituito dal seguente:


«(¹) [II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a) il paese o la regione di spedizione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(¹) o [b] gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

(¹) o [b] gli animali da cui derivano le carni/carni macinate:

- i) sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- ii) sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]



- c) le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 (*);
- (¹) [d) le carni/carni macinate non sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini;]
- (¹) o [d) le carni/carni macinate derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
- (¹) [e) i) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- ii) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- iii) le carni/carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, e non siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]
- (¹) o [II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
- a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
- c) le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono, o sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini.]
- (¹) o [II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
- a) il paese o la regione di spedizione non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono stati classificati come paese o regione aventi un rischio indeterminato di BSE;
- b) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- c) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
- d) le carni/carni macinate non contengono né sono derivate da:
- i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
- iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini.];



ii) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota (*):

«(*) La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le carni/carni macinate derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»



ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

1) nella parte III, il modello di certificato per le importazioni di gelatina destinata al consumo umano, modello GEL, è così modificato:

a) la parte II.1. «Attestato sanitario» è sostituita dalla seguente:

«Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che la gelatina sopra descritta è stata prodotta conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
- è stata prodotta a partire da materie prime che ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- è stata fabbricata conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- soddisfa i criteri dell'allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

e, se di origine bovina, ovina e caprina,

è stata ottenuta da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,


(¹) e, ad eccezione della gelatina ottenuta da pelli,

(¹) — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

— la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (²);

— la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione della gelatina derivata da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;

— gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;



- (1) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e ad essi non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale];
- (1) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che essa non contenga, e non sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]
- o — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
 - gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene, o è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]
- o — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
 - la gelatina è derivata da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e da animali nati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, che non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene, o è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]
- o — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
 - agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - la gelatina non è derivata da:
 - i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
 - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.];



b) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 2:

«⁽²⁾ La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se la gelatina deriva da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;

2) nella parte IV, il modello di certificato per le importazioni di collagene destinato al consumo umano, modello COL, è così modificato:

a) la parte II.1. «Attestato sanitario» è sostituita dalla seguente:

«Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che il collagene sopra descritto è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
- è stato prodotto a partire da materie prime che ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- è stato prodotto conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- soddisfa i criteri dell'allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

(¹) e, se di origine bovina, ovina e caprina,

è stato ottenuto da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,


(¹) e, ad eccezione del collagene ottenuto da pelli,

- (¹) — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
- il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (²);
 - il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione del collagene derivato da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;
 - gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;



- ⁽¹⁾ [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE];
 - ⁽¹⁾ [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che esso non contenga, e non sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]
 - ⁽¹⁾ o — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
 - gli animali da cui deriva il collagene non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene o è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]
 - ⁽¹⁾ o — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
 - agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - gli animali da cui deriva il collagene non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - il collagene non è derivato da:
 - i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
 - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]];
 - b) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 2:
 - «⁽²⁾ La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se il collagene deriva da animali nati, allevati continuamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;
- 3) nella parte V, il modello di certificato per le importazioni di materie prime per la produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano, modello RCG, è così modificato:
- a) la parte II.1. «Attestato sanitario» è sostituita dalla seguente:

«Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme



specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) e certifica che le materie prime di cui sopra ottemperano a dette prescrizioni e in particolare che:

- ⁽¹⁾ [le ossa, le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici di allevamento e i tendini e i legamenti di cui sopra derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

e/o

- ⁽¹⁾ [le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra provengono da animali abbattuti le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

e/o

- ⁽¹⁾ [le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati,]

⁽¹⁾ e, se di origine bovina, ovina e caprina,

- sono state ottenute da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

⁽¹⁾ e, ad eccezione delle pelli di ruminanti,

- ⁽¹⁾ — [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);


- non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) ⁽⁶⁾;

- non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione delle materie prime derivate da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;

- gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

- ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale];

- ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, e non siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]



- (¹) o — [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
- i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime di origine animale destinate all'esportazione non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]
- (¹) o — [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
- agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - le materie prime non sono derivate da:
 - i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
 - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.];
- b) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 6:
- «(⁶) La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le materie prime derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;
- 4) nella parte VI, il modello di certificato per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano, modello TCG, è così modificato:
- a) la parte II.1. «Attestato sanitario» è sostituita dalla seguente:
- «Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui sopra ottemperano alle seguenti prescrizioni:
- sono state ottenute in stabilimenti sotto il controllo dell'autorità competente e da questa elencati,
- e
- (¹) [le ossa e le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici di allevamento di cui sopra derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]
- (¹) e/o
- [le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra provengono da animali abbattuti le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]



(¹) e/o

- [le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati,]

e

- (¹) — [sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di allevamento o selvatici, pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma per la produzione di collagene o gelatina, provengono da animali sani macellati in un macello e hanno subito i seguenti trattamenti:
- (¹) — [sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti, e successivamente separate e in seguito lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C.]
- (¹) o [sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C.]
- (¹) o [sono state sottoposte a trattamento acido in modo tale che il pH del nucleo è stato mantenuto a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione.]]
- (¹) o [sono pelli di ruminanti di allevamento, di suini, di pollame o di selvaggina, derivate da animali sani, che:
- (¹) — [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni]
- (¹) o [sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C;]
- (¹) o [sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura almeno un pH del nucleo inferiore a 5 per un minimo di un'ora.]
- (¹) o [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12 per almeno 8 ore.]]
- (¹) o [sono ossa o pelli di ruminanti di allevamento, pelli di suini, di pollame, di pesci e di selvaggina, provenienti da paesi terzi, parti di paesi terzi e territori di cui all'allegato I, parte IV, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13), che sono state sottoposte a qualsiasi altro trattamento rispetto a quelli sopraelencati e che provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 o al regolamento (CE) n. 853/2004,

(¹) e, se di origine bovina, ovina e caprina,


— sono derivate da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

(¹) e, ad eccezione delle pelli di ruminanti,

- (¹) — [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
- non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (⁴);



- non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione delle materie prime trattate derivate da animali nati, allevati continuamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;
- gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale];
- ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie trattate prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e i prodotti sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, e non siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]
- ⁽¹⁾ o — [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
- i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime trattate di origine animale destinate all'esportazione non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
- le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono, o sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]
- ⁽¹⁾ o — [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
- agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime trattate di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
- le materie prime trattate non sono derivate da:
 - i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
 - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]»;



b) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 4:

«⁽⁴⁾ La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le materie prime trattate derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.».

—



ALLEGATO III

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012, il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano è modificato come segue:

1) nella parte II «Informazioni sanitarie», punto II.2.A., la lettera E) è sostituita dalla seguente:

«E) Se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:

(¹) [(E.1) nel caso di importazioni da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

1. i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni *ante e post-mortem*;
2. i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹);
3. i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione dei prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nel quale non si siano verificati casi indigeni di BSE;
4. i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
5. se i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, a tali animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e i prodotti sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, e non siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]

(¹) o [(E.2) nel caso di importazioni da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

1. i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni *ante e post-mortem* e non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
2. i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono, o sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

(¹) (⁴) 3. nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o da una regione avente un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) il paese o la regione sono stati classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;



b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione avente un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni *ante* e *post-mortem*;

(¹) c) se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; o

ii) i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]

(¹) o [(E.3) nel caso di importazioni da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE:

1. ai bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti, e gli animali hanno superato le ispezioni *ante* e *post mortem*;

2. i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

3. i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non sono derivati da:

a) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

c) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

(¹) (⁴) 4. nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o da una regione avente un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il paese o la regione sono stati classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione avente un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni *ante* e *post-mortem*;

(¹) c) se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; o

ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.];



2) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 11:

«⁽¹⁾ La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se i prodotti di origine animale derivano da bovini, ovini e caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.».

17CE1353



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/732 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	EG	288,4	
	MA	98,4	
	TR	122,6	
	ZZ	169,8	
0707 00 05	MA	79,4	
	TR	152,9	
	ZZ	116,2	
0709 93 10	MA	78,6	
	TR	141,3	
	ZZ	110,0	
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	51,7	
	IL	80,7	
	MA	50,0	
	TR	71,4	
	ZZ	63,5	
0805 50 10	AR	68,9	
	TR	67,0	
	ZZ	68,0	
0808 10 80	AR	89,5	
	BR	108,0	
	CL	131,3	
	CN	147,6	
	NZ	152,0	
	US	116,7	
	ZA	80,7	
	ZZ	118,0	
	0808 30 90	AR	155,6
		CL	132,6
CN		81,4	
ZA		123,6	
ZZ		123,3	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/733 DEL CONSIGLIO**del 25 aprile 2017****sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen non contemplate dall'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione siano soddisfatte in tale paese, compresa l'applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali.
- (2) Le procedure di valutazione Schengen applicabili sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La valutazione Schengen relativa alla protezione dei dati è stata effettuata in Croazia nel febbraio 2016. La Commissione ha adottato, tramite decisione di esecuzione della Commissione, una relazione di valutazione che conferma che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativamente alla protezione dei dati.
- (4) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione ⁽³⁾ è stato verificato che, da un punto di vista tecnico, il sistema nazionale croato (N.SIS) è pronto per essere integrato nel sistema d'informazione Schengen «SIS».
- (5) Avendo pertanto la Croazia introdotto le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trattare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, il Consiglio può ora fissare la data a decorrere dalla quale l'acquis di Schengen relativo al SIS si applicherà in Croazia.
- (6) L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati del SIS alla Croazia. L'utilizzazione concreta di questi dati dovrebbe permettere alla Commissione di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS. Una volta verificato che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis di Schengen, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne.
- (7) È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per stabilire la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Croazia. Fino alla data stabilita in tale decisione, è opportuno imporre alcune restrizioni nell'uso del SIS in Croazia.

⁽¹⁾ Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione, del 16 marzo 2015, che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 31).



- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁶⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio ⁽⁷⁾ e l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽⁸⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A decorrere dal 27 giugno 2017, le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen («SIS»), di cui all'allegato della presente decisione, si applicano, alle condizioni specificate nel presente articolo, nella Repubblica di Croazia nelle sue relazioni con:

- a) il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia;
- b) il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardo alle disposizioni di cui alla decisione 2007/533/GAI del Consiglio ⁽⁹⁾; e
- c) la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.

⁽¹⁾ GUL 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽²⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽³⁾ GUL 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁴⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 53 del 27.2.2008, pag. 1).


⁽⁵⁾ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 53 del 27.2.2008, pag. 50).

⁽⁶⁾ GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽⁷⁾ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 1).

⁽⁸⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 19).

⁽⁹⁾ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUL 205 del 7.8.2007, pag. 63).



2. A decorrere dal 2 maggio 2017, le segnalazioni contemplate dalla decisione 2007/533/GAI e dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione e dell'articolo 3, lettera a), di tale regolamento, così come le informazioni supplementari e i dati complementari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale decisione e dell'articolo 3, lettere b) e c), di tale regolamento, che sono connessi a tali segnalazioni, possono essere messi a disposizione della Croazia conformemente alle disposizioni di tale decisione e di tale regolamento.

3. A decorrere dal 27 giugno 2017, la Croazia può inserire segnalazioni e dati complementari nel SIS, usare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, ferme restando le disposizioni del paragrafo 4.

4. Fino a quando non sono soppressi i controlli alle frontiere interne con la Croazia, tale Stato:

a) non è obbligato a rifiutare l'ingresso o il soggiorno sul suo territorio ai cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006;

b) si astiene dall'introdurre nel SIS segnalazioni e dati complementari nonché dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio
Il presidente
I. BORG

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).



ALLEGATO

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia

- 1) Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione ⁽¹⁾;
 - 2) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽²⁾;
 - 3) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽³⁾.
-

⁽¹⁾ GUL 381 del 28.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 381 del 28.12.2006, pag. 4.

⁽³⁾ GUL 205 del 7.8.2007, pag. 63.



DECISIONE (PESC) 2017/734 DEL CONSIGLIO**del 25 aprile 2017****recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
- (2) Il 21 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/627 ⁽²⁾ che proroga le misure restrittive fino al 30 aprile 2017.
- (3) In base a un riesame della decisione 2013/184/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 aprile 2018.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2013/184/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2018. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

I. BORG

⁽¹⁾ Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (G.U.L. 111 del 23.4.2013, pag. 75).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/627 del Consiglio, del 21 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (G.U.L. 106 del 22.4.2016, pag. 23).



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 302 del 22 ottobre 2014)

Pagina 1, titolo:

anziché: «che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri»

leggasi: «che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli Stati membri».

Pagina 1, considerando 1, prima frase:

anziché: «Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi comunichino all'autorità competente almeno i dati relativi agli indicatori di incidenti gravi, come specificato all'allegato IX della direttiva 2013/30/UE.»

leggasi: «Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi comunichino all'autorità competente almeno i dati relativi agli indicatori dei grandi rischi, come specificato all'allegato IX della direttiva 2013/30/UE.»

Pagina 2, articolo 1, lettera a):

anziché: «le relazioni di operatori e proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE;»

leggasi: «le relazioni degli operatori e proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE;».

Pagina 3, l'allegato I va letto come segue:


«ALLEGATO I

Formato comune per comunicare i dati relativi agli incidenti e agli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

(A norma dell'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE)


Osservazioni generali sui dettagli delle informazioni da condividere

a) I dettagli delle informazioni da condividere sono connessi al punto 2 dell'allegato IX della direttiva 2013/30/UE sulle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, in particolare al rischio di un incidente grave quale definito da detta direttiva.



- b) L'allegato IX, punto 2, della direttiva 2013/30/UE contiene indicatori essenziali di prestazione preventivi e consecutivi (*leading and lagging key performance indicators*, KPI), volti a fornire una panoramica esaustiva della sicurezza del settore degli idrocarburi in mare in uno Stato membro e nell'Unione europea, ma alcuni KPI hanno una funzione di avvertimento come i guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE) nonché gli incidenti mortali.
- c) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 92/91/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, il datore di lavoro fa rapporto quanto prima alle autorità competenti in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo grave. Tali dati sono impiegati dall'autorità competente per comunicare le informazioni richieste a norma dell'allegato IX, punto 2, lettere g) e h), della direttiva 2013/30/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9).



Data e ora dell'evento

- a) Data dell'evento: (gg/mm/aaaa)
 b) Ora dell'evento: (hh:mm)

Dettagli del luogo e della persona che comunica l'evento

Operatore/proprietario:	
Nome/tipo dell'impianto :	
Codice del titolo minerario e/o nome del campo (se pertinente):	
Nome della persona che comunica l'evento:	
Funzione della persona che comunica l'evento:	
Recapiti:	
Numero di telefono:	
Indirizzo e-mail:	

Categorizzazione dell'evento ⁽²⁾**Tipo di evento comunicato** (è possibile effettuare più di una scelta)

- A Rilascio accidentale di petrolio, gas o altre sostanze pericolose, infiammante o non infiammante:
1. ogni rilascio accidentale di gas o petrolio infiammante in o da un impianto in mare;
 2. rilascio accidentale in o da un impianto in mare di:
 - a) gas naturale non infiammante o gas evaporato associato se la massa rilasciata ≥ 1 kg
 - b) idrocarburi liquidi non infiammanti se la massa rilasciata ≥ 60 kg;
 3. rilascio accidentale o fuoriuscita di qualsiasi sostanza pericolosa per cui è stato valutato il rischio di incidente grave nella relazione sui grandi rischi, in o da un impianto in mare, compresi i pozzi e i ritorni di additivi di perforazione.
- B Perdita di controllo dei pozzi che richieda l'attivazione di apparecchiature di controllo degli stessi, o guasto della barriera di un pozzo che richieda la sua sostituzione o riparazione:
1. qualsiasi eruzione (*blowout*) del pozzo petrolifero, indipendentemente dalla durata;
 2. entrata in funzione di un dispositivo di prevenzione delle eruzioni (*blowout prevention system*) o di un deviatore di flusso (*flow diverter system*) per controllare il flusso di fluidi dal pozzo;
 3. guasto meccanico di un componente del pozzo la cui funzione è prevenire o limitare l'effetto di un rilascio accidentale di fluidi da un pozzo o da un giacimento che alimenta un pozzo o il cui guasto potrebbe causare o contribuire a tale rilascio;
 4. adozione di misure precauzionali supplementari a quelle già contenute nel programma di perforazione originario nel caso in cui non sia stata rispettata la distanza minima prevista fra pozzi adiacenti.

⁽²⁾ Ai sensi dell'allegato IX della direttiva 2013/30/UE



- C Guasto di un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente (SECE):
qualsiasi perdita o indisponibilità di un SECE che richiede un'azione correttiva immediata.
- D Significativa perdita di integrità strutturale, o perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o un'esplosione, o perdita della stazionarietà in relazione a un impianto mobile:
qualsiasi condizione identificata che riduce l'integrità strutturale di progetto dell'impianto, inclusi la stabilità, il galleggiamento e la stazionarietà, in misura tale da richiedere un'azione correttiva immediata.
- E Imbarcazioni in rotta di collisione e collisioni effettive di navi con un impianto in mare:
qualsiasi collisione o potenziale collisione fra una nave e un impianto in mare che ha o potrebbe avere energia sufficiente per causare un danno all'impianto e/o alla nave tale da comprometterne la struttura nel suo complesso o l'integrità dei processi.
- F Incidenti che coinvolgono elicotteri, sull'impianto in mare o nelle sue vicinanze:
collisione o potenziale collisione fra un elicottero e un impianto in mare.
- G Qualsiasi incidente mortale da comunicare ai sensi della direttiva 92/91/CEE
- H Tutti gli infortuni gravi a cinque o più persone nello stesso incidente da comunicare ai sensi della direttiva 92/91/CEE
- I Evacuazioni di personale:
qualsiasi evacuazione di emergenza imprevista di parte o di tutto il personale a seguito di incidente grave o in caso di rischio significativo di incidente grave.
- J Incidente ambientale grave:
qualsiasi incidente ambientale grave quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 2, paragrafo 37, della direttiva 2013/30/UE.

Osservazioni:


Se l'incidente rientra in una delle predette categorie, l'operatore/il proprietario compila la sezione pertinente o le sezioni pertinenti, considerando che un unico incidente potrebbe richiedere la compilazione di più di una sezione. Entro dieci giorni lavorativi dall'evento l'operatore/il proprietario presenta all'autorità competente le sezioni compilate sulla scorta delle informazioni più pertinenti disponibili in quel momento. Se l'evento comunicato è un incidente grave, lo Stato membro avvia un'indagine approfondita a norma dell'articolo 26 della direttiva 2013/30/UE.

Gli incidenti mortali e gli infortuni gravi sono comunicati ai sensi della direttiva 92/91/CEE

Gli incidenti che coinvolgono elicotteri sono comunicati a norma dei regolamenti dell'Autorità per l'aviazione civile. Se si verifica un incidente che coinvolge un elicottero in relazione alla direttiva 2013/30/UE, si compila la sezione F.

Tenuto conto degli obblighi facenti capo agli Stati membri di mantenere o conseguire un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE ⁽³⁾, qualora un rilascio accidentale di petrolio, gas o altra sostanza pericolosa o il guasto di un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente abbia o è probabile che abbia come conseguenza la degradazione dell'ambiente, tali impatti devono essere comunicati alle autorità competenti.

⁽³⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).



SEZIONE A

RILASCIO ACCIDENTALE DI PETROLIO, GAS O ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE, INFIAMMATE O NON INFIAMMATE

A.1. **Si è verificato un rilascio di idrocarburi?** Sì No

In caso affermativo, compilare le seguenti sezioni.

I. Idrocarburo rilasciato: (barrare la casella corrispondente)

NON DI PROCESSO: (precisare)

DI PROCESSO: Petrolio Condensato Gas Fluido bifasico

Per il gas o il fluido bifasico, dichiarare il livello di H₂S: (stima delle ppm)

II. Stima del quantitativo rilasciato:

(precisare le unità, per esempio tonnellate, kg, Nm³)

III. Stima della portata di rilascio iniziale:

(precisare le unità, per esempio tonnellate/giorno, kg/s, Nm³/s)

IV. Durata della perdita: (secondi/minuti/ore)

(tempo stimato trascorso dalla scoperta, per esempio allarme, registrazione elettronica, fino alla fine della perdita)

V. Ubicazione della perdita:

VI. Classificazione dell'area di pericolo: (la zona in cui è avvenuto l'incidente)

(barrare la casella corrispondente) 1 2 Non classificata

VII. Ventilazione del modulo? Naturale Forzata

Quanti lati chiusi?

(inserire il numero di pareti, compresi il pavimento e il soffitto)

Volume del modulo: (m³)

Numero stimato di cambi d'aria (se noto):

(precisare il tasso orario)

VIII. Condizioni meteorologiche:

Velocità del vento: Direzione del vento:

(precisare le unità, per esempio mph, m/s, ft/s) (precisare i gradi)

Descrivere le altre condizioni meteorologiche pertinenti:



IX. Pressione del sistema:

Pressione di progetto: Pressione reale:
 (precisare le unità, per esempio bar, psi o altro) (ossia al momento del rilascio)

X. Mezzi di rilevamento: (contrassegnare il tipo di rilevatore o specificare)

- Incendio
- Gas
- Fumo
- Altro

XI. Causa della perdita: (descrivere sinteticamente e compilare la lista di controllo «Cause» riportata a seguire)

XII. Si è verificato un incendio? (barrare la casella corrispondente)

Si No

In caso affermativo, è stato: immediato: differito: ritardo: (sec)

Si è verificato: (aggiungere la sequenza di eventi numerando le apposite caselle in ordine di occorrenza)

<input type="checkbox"/> Fiammata (<i>flash fire</i>)	<input type="checkbox"/> Esplosione
<input type="checkbox"/> Dardo di fuoco (<i>jet fire</i>)	<input type="checkbox"/> Incendio da pozza

XIII. Sorgente dell'incendio (se conosciuta)

Descrivere la sorgente dell'incendio.

.....

XIV. Interventi di emergenza adottati (barrare la casella corrispondente)

<input type="checkbox"/> Blocco (<i>Shutdown</i>) <input type="checkbox"/> Automatico <input type="checkbox"/> Manuale	<input type="checkbox"/> Depressurizzazione (<i>Blowdown</i>) <input type="checkbox"/> Automatica <input type="checkbox"/> Manuale
<input type="checkbox"/> Sistema a diluvio <input type="checkbox"/> Automatico <input type="checkbox"/> Manuale	<input type="checkbox"/> CO ₂ /halon/inerti <input type="checkbox"/> Automatico <input type="checkbox"/> Manuale
<input type="checkbox"/> Chiamata a raccolta <input type="checkbox"/> Nei punti raduno <input type="checkbox"/> Nelle scialuppe di salvataggio	<input type="checkbox"/> Altro, precisare

XV. EVENTUALI OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE:

.....



LISTA DI CONTROLLO DELLE CAUSE DELLA PERDITA (cfr. punto A.1.XI «Causa della perdita»)*(Indicare gli elementi che identificano più accuratamente la causa o le cause della perdita)***Indicare la causa/le cause del rilascio.**

In ciascuna delle seguenti categorie barrare le caselle corrispondenti.

<input type="checkbox"/> a) Progettazione:	
<input type="checkbox"/> Guasto connesso a difetto di progettazione	
<input type="checkbox"/> b) Attrezzatura:	
<input type="checkbox"/> Corrosione interna	<input type="checkbox"/> Corrosione esterna
<input type="checkbox"/> Guasto meccanico da fatica	<input type="checkbox"/> Guasto meccanico da usura
<input type="checkbox"/> Erosione	<input type="checkbox"/> Difetto del materiale
	<input type="checkbox"/> Altro, precisare
<input type="checkbox"/> c) Funzionamento:	
<input type="checkbox"/> Errore di montaggio	<input type="checkbox"/> Lasciato aperto
<input type="checkbox"/> Ispezione scorretta	<input type="checkbox"/> Collaudo scorretto
<input type="checkbox"/> Funzionamento scorretto	<input type="checkbox"/> Manutenzione scorretta
<input type="checkbox"/> Caduta di oggetti	<input type="checkbox"/> Altri impatti
<input type="checkbox"/> Aperto mentre conteneva idrocarburi	
<input type="checkbox"/> Altro, precisare	
<input type="checkbox"/> d) Procedura:	
<input type="checkbox"/> Mancata conformità alla procedura	<input type="checkbox"/> Mancata conformità al permesso di lavoro
<input type="checkbox"/> Procedura carente	
<input type="checkbox"/> Altro, precisare	

Indicare il tipo di operazioni nella zona al momento del rilascio:Selezionare un parametro fra le seguenti categorie e barrare le caselle corrispondenti.

Operazioni nella zona al momento del rilascio:	
<input type="checkbox"/>	Perforazione
<input type="checkbox"/>	Operazioni di pozzo (precisare il tipo di operazione, per esempio mediante cavo (wireline), prova di pozzo ecc.):
<input type="checkbox"/>	Produzione
<input type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	Costruzione
<input type="checkbox"/>	Operazioni sulle condotte, incluso il piggaggio



A.2. **Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell'evento e risposta all'emergenza**

A.2.1. **Si è verificato un rilascio di sostanze pericolose diverse dagli idrocarburi?**

Sì No

In caso affermativo, precisare il tipo e il quantitativo di sostanza rilasciata:

(Tipo) (Quantitativo, precisare le unità)

A.2.2. **Si è verificato un incendio non dovuto a idrocarburi (per esempio elettrico) con il significativo potenziale di provocare un incidente grave?**

Sì No

Descrivere le circostanze:

.....

A.2.3. **L'incidente può degradare l'ambiente marino circostante?**

Sì No

In caso affermativo, illustrare gli impatti ambientali già osservati o che potrebbero derivare dall'incidente.

A.3. **Indicazione preliminare delle cause dirette e alla radice dell'evento (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

A.4. **Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare il ripetersi di eventi analoghi (entro 10 giorni lavorativi dall'evento).**

.....

Parte riservata all'autorità competente.

È considerato un incidente grave?


Sì

No

Giustificazione:

.....

FINE DELLA RELAZIONE



SEZIONE B

PERDITA DI CONTROLLO DEI POZZI CHE RICHIEDA L'ATTIVAZIONE DI APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEGLI STESSI, O GUASTO DELLA BARRIERA DI UN POZZO CHE RICHIEDA LA SUA SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE

B.1. Informazioni generali

- a) Nome/codice del pozzo:
- b) Nome del contraente incaricato della perforazione (se pertinente):
- c) Nome/tipo dell'impianto di perforazione (se pertinente):
- d) Data di inizio e fine/durata dell'evento di perdita di controllo del pozzo:
- e) Tipo di fluido: acqua salmastra (brine)/petrolio/gas/ (se pertinente)
- f) Testa di pozzo: in superficie/sottomarina
- g) Profondità del fondale (m):
- h) Giacimento: pressione/temperatura/profondità
- i) Tipo di attività: produzione normale/perforazione/intervento in pozzo (work-over)/servizi in pozzo (well-services)
- j) Tipo di servizi in pozzo (se pertinente): mediante cavo (wireline)/mediante tubo avvolto (coiled tubing)/con tubo in pozzo in pressione (snubbing)/

B.2. Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell'evento e risposta all'emergenza

Attivazione dei dispositivi antieruzione (Blowout prevention equipment):

- Sì
- No

Deviatore di flusso (Diverter system) in funzione:

- Sì
- No

Aumento della pressione e/o flusso positivo:

- Sì
- No

Guasti delle barriere del pozzo

- a)
- b)
- c)

Descrizione delle circostanze

.....

Ulteriori dettagli (precisare le unità)

- Durata del deflusso non controllato dei fluidi del pozzo:
- Portata:
- Volume del liquido:
- Volume del gas:

Conseguenze dell'evento e risposta all'emergenza

.....

[ad esempio: 1. dardo di fuoco (jet fire)/2. prima esplosione/3. seconda esplosione ecc.]



B.3. **Indicazione preliminare delle cause dirette e alla radice dell'evento (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

B.4. **Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare il ripetersi di eventi analoghi (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

Parte riservata all'autorità competente.

È considerato un incidente grave?

Sì

No

Giustificazione:

.....

FINE DELLA RELAZIONE



SEZIONE C

GUASTO DI UN ELEMENTO CRITICO PER LA SICUREZZA E L'AMBIENTE

C.1. **Informazioni generali**

a) Nome del verificatore indipendente (se pertinente):

C.2. **Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell'evento e risposta all'emergenza**

C.2.1. **Descrizione del SECE e delle circostanze**

Quali sistemi critici per la sicurezza e l'ambiente sono stati segnalati dal verificatore indipendente come non più attivi o non disponibili, che necessitano di un'azione correttiva immediata o che non hanno funzionato durante un incidente?

Origine: Relazione del verificatore indipendente: dettagli (n. della relazione/data/verificatore/)

Guasto durante un incidente grave: dettagli (data/descrizione dell'incidente/)

Elementi critici per la sicurezza e l'ambiente interessati

<input type="checkbox"/> a) Sistemi di integrità strutturale			
<input type="checkbox"/> Strutture di superficie	<input type="checkbox"/> Strutture sottomarine	<input type="checkbox"/> Gru e attrezzature di sollevamento	
<input type="checkbox"/> Sistemi di ormeggio (cime d'ormeggio, posizionamento dinamico)		<input type="checkbox"/> Altro, precisare	
<input type="checkbox"/> b) Sistemi di contenimento di processo			
<input type="checkbox"/> Barriera primaria del pozzo	<input type="checkbox"/> Barriera secondaria del pozzo	<input type="checkbox"/> Wireline equipment	
<input type="checkbox"/> Circuito fanghi	<input type="checkbox"/> Filtri a sabbia	<input type="checkbox"/> Condotte e collettori ascendenti (risers)	
<input type="checkbox"/> Tubazioni	<input type="checkbox"/> Recipienti a pressione	<input type="checkbox"/> Altro, precisare	
<input type="checkbox"/> Apparecchiature di processo per il controllo dei pozzi - BOP (blowout preventer)			
<input type="checkbox"/> c) Sistemi di prevenzione incendi			
<input type="checkbox"/> Ventilazione area di pericolo	<input type="checkbox"/> Ventilazione area non di pericolo	<input type="checkbox"/> Attrezzature certificate ATEX	
<input type="checkbox"/> Dispositivi interruzione carichi elettrici	<input type="checkbox"/> Collegamenti elettrici equipotenziali e messa a terra	<input type="checkbox"/> Sistema a gas inerte	
<input type="checkbox"/> Altro, precisare			
<input type="checkbox"/> d) Sistemi di rilevamento			
<input type="checkbox"/> Rilevamento di incendio e gas	<input type="checkbox"/> Dispositivo di monitoraggio iniezioni sostanze chimiche	<input type="checkbox"/> Sabbia	<input type="checkbox"/> Altro, precisare
<input type="checkbox"/> e) Sistemi di limitazione per il contenimento del processo			
<input type="checkbox"/> Apparecchiature per il controllo di processo nei pozzi - deviatore di flusso (<i>diverter</i>)		<input type="checkbox"/> Limitatori a protezione delle attrezzature a pressione (<i>relief systems</i>)	
<input type="checkbox"/> Pavimenti impermeabili ai gas		<input type="checkbox"/> Altro, precisare	



<input type="checkbox"/> f) Sistemi di protezione		
<input type="checkbox"/> Sistema a diluvio	<input type="checkbox"/> Sistema a schiuma per eliporti	<input type="checkbox"/> Pompe antincendio
<input type="checkbox"/> Sistema antincendio ad acqua	<input type="checkbox"/> Sistema antincendio di protezione passiva	<input type="checkbox"/> Barriere antifumo/antideflagrazione
<input type="checkbox"/> Sistema antincendio a CO ₂ /halon		<input type="checkbox"/> Altro, precisare
<input type="checkbox"/> g) Sistemi di blocco		
<input type="checkbox"/> Blocco di una singola apparecchiatura (LSD)	<input type="checkbox"/> Blocco del processo (PSD)	
<input type="checkbox"/> Blocco di emergenza (ESD)	<input type="checkbox"/> Valvola di isolamento sottomarina (SSIV)	
<input type="checkbox"/> Valvola ESD del collettore ascendente (<i>riser</i>)	<input type="checkbox"/> Valvola ESD degli impianti di superficie	
<input type="checkbox"/> Sistema di depressurizzazione (<i>blowdown</i>)	<input type="checkbox"/> Altro, precisare	
<input type="checkbox"/> h) Ausili alla navigazione		
<input type="checkbox"/> Ausili alla navigazione aerea	<input type="checkbox"/> Ausili alla navigazione marittima	<input type="checkbox"/> Altro, precisare
<input type="checkbox"/> i) Macchine rotanti – generatori di potenza		
<input type="checkbox"/> Turbina per compressore	<input type="checkbox"/> Turbina per generatore	<input type="checkbox"/> Altro, precisare
<input type="checkbox"/> j) Attrezzature di evacuazione e salvataggio		
<input type="checkbox"/> Dispositivi di sicurezza personale	<input type="checkbox"/> Scialuppe di salvataggio/TEMPSC	<input type="checkbox"/> Mezzi di evacuazione terziari (zattere e autogonfiabili)
<input type="checkbox"/> Rifugio temporaneo/punto di raccolta	<input type="checkbox"/> Mezzi di ricerca e salvataggio	<input type="checkbox"/> Altro, precisare
<input type="checkbox"/> k) Sistemi di comunicazione		
<input type="checkbox"/> Radio/telefoni	<input type="checkbox"/> Sistemi di allertamento acustico	<input type="checkbox"/> Altro, precisare
<input type="checkbox"/> l) Altro, precisare		

C.2.2. **Descrizione delle conseguenze****L'incidente può degradare l'ambiente marino circostante?**Sì No

In caso affermativo, illustrare gli impatti ambientali già osservati o che potrebbero derivare dall'incidente.

.....

C.3. **Indicazione preliminare delle cause dirette e alla radice dell'evento (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

C.4. **Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare il ripetersi di eventi analoghi (entro 10 giorni lavorativi dall'evento).**

Descrivere le eventuali esperienze di rilievo acquisite in seguito all'evento. Elencare le raccomandazioni per prevenire il ripetersi di eventi analoghi.

.....

Parte riservata all'autorità competente.

È considerato un incidente grave?

 Sì No

Giustificazione:

.....

FINE DELLA RELAZIONE

SEZIONE D

SIGNIFICATIVA PERDITA DI INTEGRITÀ STRUTTURALE, O PERDITA DI PROTEZIONE CONTRO GLI EFFETTI DI UN INCENDIO O DI UN'ESPLOSIONE, O PERDITA DELLA STAZIONARIETÀ IN RELAZIONE A UN IMPIANTO MOBILE

D.1. **Informazioni generali**

a) Nome della nave (se pertinente):

D.2. **Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell'evento e risposta all'emergenza**

Indicare il sistema che ha originato il guasto e descrivere le circostanze dell'evento/descrivere quanto accaduto, comprese le condizioni meteorologiche e lo stato del mare.

.....

D.3. **Indicazione preliminare delle cause dirette e alla radice dell'evento (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

D.4. **Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare il ripetersi di eventi analoghi (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

Parte riservata all'autorità competente.

È considerato un incidente grave?

Sì

No

Giustificazione:

.....

FINE DELLA RELAZIONE



SEZIONE E

IMBARCAZIONI IN ROTTA DI COLLISIONE E COLLISIONI EFFETTIVE DI NAVI CON UN IMPIANTO IN MARE

E.1. **Informazioni generali**

- a) Nome/stato di bandiera della nave (*):
- b) Tipo/stazza della nave (*):
- c) Contatti via AIS?:

(*) se pertinente

E.2. **Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell'evento e risposta all'emergenza**

Indicare il sistema che ha originato il guasto e descrivere le circostanze dell'evento/descrivere quanto accaduto (distanza minima fra la nave e l'impianto, rotta e velocità dell'unità navale, condizioni meteorologiche)

.....

E.3. **Indicazione preliminare delle cause dirette e alla radice dell'evento (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

E.4. **Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare il ripetersi di eventi analoghi (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....


Parte riservata all'autorità competente. È considerato un incidente grave?

- Sì
- No

Giustificazione:

.....

FINE DELLA RELAZIONE



SEZIONE F

INCIDENTI CHE COINVOLGONO ELICOTTERI, SULL'IMPIANTO IN MARE O NELLE SUE VICINANZE

Gli incidenti che coinvolgono elicotteri sono comunicati a norma dei regolamenti dell'Autorità per l'aviazione civile. Se si verifica un incidente che coinvolge un elicottero in relazione alla direttiva 2013/30/UE, si compila la sezione F.

F.1. **Informazioni generali**

- a) Nome del contraente incaricato per l'elicottero:
- b) Tipo di elicottero:
- c) Numero di persone a bordo:

F.2. **Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell'evento e risposta all'emergenza**

Indicare il sistema che ha originato il guasto e descrivere le circostanze dell'evento/descrivere quanto accaduto (condizioni meteorologiche)

.....

F.3. **Indicazione preliminare delle cause dirette e alla radice dell'evento (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

F.4. **Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare il ripetersi di eventi analoghi (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

Parte riservata all'autorità competente. È considerato un incidente grave?


- Sì
- No

Giustificazione:

.....

FINE DELLA RELAZIONE

Le sezioni G e H sono comunicate ai sensi della direttiva 92/91/CEE



SEZIONE I

EVACUAZIONE DI PERSONALE

I.1. **Informazioni generali**

Data/ora di inizio e fine dell'evacuazione:

I.2. **Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell'evento e risposta all'emergenza**

Evacuazione a titolo precauzionale o di emergenza?

 Precauzionale Emergenza Entrambi

Numero di persone evacuate:

Mezzi di evacuazione: (ad esempio elicottero)

Indicare il sistema che ha originato il guasto e descrivere le circostanze dell'evento/descrivere quanto accaduto, tranne se già riportato in una precedente sezione della relazione.


.....

I.3. **Indicazione preliminare delle cause dirette e alla radice dell'evento (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

I.4. **Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare il ripetersi di eventi analoghi (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

FINE DELLA RELAZIONE

SEZIONE J

INCIDENTE AMBIENTALE GRAVE

J.1. **Informazioni generali**

a) Nome del contraente incaricato(se pertinente):

J.2. **Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell'evento e risposta all'emergenza**

Indicare il sistema che ha originato il guasto e descrivere le circostanze dell'evento/descrivere quanto accaduto. Illustrare quali sono o potrebbero essere gli effetti negativi significativi sull'ambiente.

.....


J.3. **Indicazione preliminare delle cause dirette e alla radice dell'evento (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

J.4. **Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare il ripetersi di eventi analoghi (entro 10 giorni lavorativi dall'evento)**

.....

FINE DELLA RELAZIONE».



Pagina 19, l'allegato II va letto come segue:

«ALLEGATO II

Formato comune di pubblicazione

(A norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE)

SEZIONE 1

PROFILO

Informazioni sullo Stato membro e sull'autorità che trasmette la relazione

- a. Stato membro:
- b. Periodo di riferimento: (anno civile)
- c. Autorità competente:
- d. Autorità competente per la relazione:
- e. Recapiti
- Numero di telefono:
- Indirizzo e-mail:

SEZIONE 2

IMPIANTI

- 2.1. **Impianti fissi:** riportare l'elenco dettagliato degli impianti impiegati nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, presenti nelle acque di giurisdizione dello Stato (al 1° gennaio dell'anno di riferimento per la relazione), indicando il tipo (ossia fisso con personale, fisso di norma senza personale, galleggiante destinato alla produzione, fisso non destinato alla produzione), l'anno di installazione e l'ubicazione:

Tabella 2.1

Impianti all'interno delle acque di giurisdizione dello Stato al 1° gennaio dell'anno di riferimento per la relazione

Nome o ID	Tipo d'impianto: impianto fisso con personale (FMI) impianto (fisso) di norma senza personale (NUI) impianto galleggiante destinato alla produzione (FPI) impianto fisso non destinato alla produzione (FNP)	Anno di installazione	Tipo di fluido: petrolio; gas; condensato; petrolio/gas; petrolio/condensato.	Numero di letti	Coordinate (longitudine-latitudine)



2.2. Cambiamenti rispetto al precedente anno di riferimento

- a. **Nuovi impianti fissi:** riportare l'elenco dei nuovi impianti fissi entrati in funzione durante il periodo di riferimento della relazione:

Tabella 2.2.a

Nuovi impianti fissi entrati in funzione durante il periodo di riferimento della relazione

Nome o ID	Tipo d'impianto: impianto fisso con personale (FMI) impianto (fisso) di norma senza personale (NUI) impianto galleggiante destinato alla produzione (FPI) Impianto fisso non destinato alla produzione (FNP)	Anno di installazione	Tipo di fluido: petrolio; gas; condensato; petrolio/gas; petrolio/condensato.	Numero di letti	Coordinate (longitudine-latitudine)

- b. **Impianti fissi non in funzione:** riportare l'elenco degli impianti per le operazioni in mare del settore degli idrocarburi che sono stati dismessi durante il periodo di riferimento della relazione:

Tabella 2.2.b

Impianti dismessi durante il periodo di riferimento della relazione


Nome o ID	Tipo d'impianto: fisso con personale; fisso di norma senza personale; impianto galleggiante destinato alla produzione; impianto fisso non destinato alla produzione	Anno di installazione	Coordinate (longitudine-latitudine)	Temporaneo / Permanente

- 2.3. **Impianti mobili:** riportare l'elenco degli impianti mobili in funzione durante il periodo di riferimento della relazione [unità mobili di perforazione offshore(MODU) e altri impianti non destinati alla produzione]:

Tabella 2.3

Impianti mobili

Nome o ID	Tipo d'impianto: impianto mobile di perforazione in mare; altro impianto mobile non destinato alla produzione	Anno di costruzione	Numero di letti	Area geografica delle operazioni (ad esempio Mare del Nord meridionale, Alto Adriatico) e durata			
				Zona 1	Durata (mesi)	Zona 2	Durata (mesi)



2.4. Informazioni a fini di normalizzazione ⁽¹⁾ dei dati. Comunicare il numero totale di ore lavorative effettive in mare e la produzione totale nel periodo di riferimento della relazione:

- a. Numero totale di ore lavorative effettive in mare per tutti gli impianti:
- b. Produzione totale, in kTEP:
- Produzione di petrolio (*precisare le unità*):
- Produzione di gas (*precisare le unità*):

⁽¹⁾ Ai fini del presente regolamento di esecuzione, per normalizzazione si intende una trasformazione applicata uniformemente a tutti gli elementi di un insieme di dati in modo da conferirgli alcune proprietà statistiche specifiche. Per esempio, un numero di eventi comunicati (perdita di controllo di un pozzo) può essere normalizzato dividendo ogni dato per il numero totale dei pozzi di un dato Stato membro.



SEZIONE 3
FUNZIONI E QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVI

3.1. **Ispezioni**

Numero di ispezioni in mare effettuate durante il periodo di riferimento della relazione.

Numero di ispezioni in mare	Giorni-uomo sugli impianti (spostamenti non compresi)	Numero di impianti ispezionati

3.2. **Indagini**

Numero e tipo di indagini effettuate durante il periodo di riferimento della relazione.

- a) Incidenti gravi
(a norma dell'articolo 26 della direttiva 2013/30/UE):
- b) Problemi di sicurezza e ambientali
(a norma dell'articolo 22 della direttiva 2013/30/UE):

3.3. **Interventi di applicazione delle norme**

Principali interventi di applicazione delle norme o condanne durante il periodo di riferimento della relazione.
Articolo 18 della direttiva 2013/30/UE.

Descrizione:

.....

.....

.....

3.4. **Modifiche significative del quadro normativo sulle attività in mare**

Descrivere eventuali cambiamenti di rilievo del quadro normativo sulle attività in mare durante il periodo di riferimento della relazione.


(includere ad esempio motivo, descrizione, risultato previsto, riferimenti)

.....

.....

.....

.....



SEZIONE 4

DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI E PRESTAZIONI DELLE OPERAZIONI IN MARE

4.1. Dati relativi agli incidenti

Numero di eventi da comunicare ai sensi dell'allegato IX:

dei quali identificati come incidenti gravi:

4.2. Categorie di incidenti ex allegato IX

Categorie ex allegato IX	Numero di eventi	Numero di eventi normalizzati
a) Rilasci accidentali		
<i>Rilasci di petrolio/gas infiammanti - Incendi</i>		
<i>Rilasci di petrolio/gas infiammanti - Esplosioni</i>		
<i>Rilasci di gas non infiammanti</i>		
<i>Rilasci di petrolio non infiammanti</i>		
<i>Rilasci di sostanze pericolose</i>		
b) Perdita di controllo del pozzo		
<i>Eruzioni</i>		
<i>Attivazione dispositivi prevenzione eruzioni (BOP – blowout preventer)/deviatore di flusso</i>		
<i>Guasto di una barriera del pozzo</i>		
c) Guasto di un SECE		
d) Perdita di integrità strutturale		
<i>Perdita di integrità strutturale</i>		
<i>Perdita di stabilità/galleggiamento</i>		
<i>Perdita di stazionarietà</i>		
e) Collisione di una nave		
f) Incidenti di elicottero		
g) Incidenti mortali (*)		
h) Infortuni gravi a 5 o più persone nello stesso incidente (*)		
i) Evacuazioni di personale		
j) Incidenti ambientali		
(*) Solo se in relazione a un incidente grave		

4.3. Numero totale di decessi e infortuni (**)

	Numero	Valore normalizzato
Numero totale di decessi		
Numero totale di infortuni gravi		
Numero totale di infortuni		
(**) Numero totale ai sensi della direttiva 92/91/CEE		



4.4. Guasti a elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE)

SECE	Numero di guasti associati a incidenti gravi
a) Sistemi di integrità strutturale	
b) Sistemi di contenimento del processo	
c) Sistemi di prevenzione incendi	
d) Sistemi di rilevamento	
e) Sistemi di limitazione per il contenimento del processo	
f) Sistemi di protezione	
g) Sistemi di blocco	
h) Ausili alla navigazione	
i) Macchine rotanti – generatori di potenza	
j) Attrezzature di evacuazione e salvataggio	
k) Sistemi di comunicazione	
l) Altri	

4.5. Cause dirette e alla radice di incidenti gravi

Cause	Numero di incidenti	Cause	Numero di incidenti
a) Cause connesse alle attrezzature		c) Errore procedurale/organizzativo	
<i>Guasto per difetto di progettazione</i>		<i>Valutazione/percezione del rischio inadeguata</i>	
<i>Corrosione interna</i>		<i>Istruzioni/procedure inadeguate</i>	
<i>Corrosione esterna</i>		<i>Mancata conformità alla procedura</i>	
<i>Guasto meccanico da fatica</i>		<i>Mancata conformità al permesso di lavoro</i>	
<i>Guasto meccanico da usura</i>		<i>Comunicazione inadeguata</i>	
<i>Guasto meccanico da materiale difettoso</i>		<i>Competenze personali inadeguate</i>	
<i>Guasto meccanico (nave/elicottero)</i>		<i>Supervisione inadeguata</i>	
<i>Guasto strumentazione</i>		<i>Organizzazione della sicurezza inadeguata</i>	
<i>Guasto del sistema di controllo</i>		<i>Altro</i>	
<i>Altro</i>			
b) Errore umano – Errore operativo		d) Cause meteorologiche	
<i>Errore operativo</i>		<i>Vento superiore alle specifiche di progettazione</i>	
<i>Errore di manutenzione</i>		<i>Moto ondoso superiore alle specifiche di progettazione</i>	
<i>Errore di collaudo</i>		<i>Visibilità estremamente ridotta inferiore alle specifiche di progettazione</i>	
<i>Errore di ispezione</i>		<i>Presenza di ghiaccio/iceberg</i>	
<i>Errore di progettazione</i>		<i>Altro</i>	
<i>Altro</i>			



4.6. **Principali esperienze acquisite in seguito agli incidenti da condividere**

Descrizione:

.....
.....
.....
.....

FINE DELLA RELAZIONE».

17CE1357



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015, che approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192 del 18 luglio 2015)

Pagina 1, nel titolo e nei considerando 1, 4 e 5; alla pagina 2, nel considerando 7, terza frase, nel considerando 10 e nell'articolo 1:

anziché: «mosaico del cetriolo»,

leggasi: «mosaico del pepino».

Pagina 2, considerando 9, prima, seconda e terza frase:

anziché: «La Commissione ha inoltre considerato che il virus del *mosaico del cetriolo* ceppo CH2 isolato 1906 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del *mosaico del cetriolo* ceppo CH2 isolato 1906 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del *mosaico del cetriolo* ceppo CH2 isolato 1906 è un ceppo virale di una pianta esistente in natura.».

leggasi: «La Commissione ha inoltre considerato che il virus del *mosaico del pepino* ceppo CH2 isolato 1906 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del *mosaico del pepino* ceppo CH2 isolato 1906 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del *mosaico del pepino* ceppo CH2 isolato 1906 è un ceppo virale di una pianta esistente in natura.».

Pagina 4, allegato 1, tabella, prima colonna, primo capoverso:

anziché: «Virus del *mosaico del cetriolo* ceppo CH2 isolato 1906»,

leggasi: «Virus del *mosaico del pepino* ceppo CH2 isolato 1906».

Pagina 4, allegato 1, tabella, sesta colonna, secondo capoverso e terzo capoverso, prima frase:

anziché: «Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del *mosaico del cetriolo* ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del *mosaico del cetriolo* ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante.».

leggasi: «Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del *mosaico del pepino* ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del *mosaico del pepino* ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante.».

Pagina 5, allegato II che modifica la parte D, numero 4, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, tabella, seconda colonna, primo capoverso:

anziché: «Virus del *mosaico del cetriolo* ceppo CH2 isolato 1906»,

leggasi: «Virus del *mosaico del pepino* ceppo CH2 isolato 1906».



Pagina 5, allegato II che modifica la parte D, numero 4, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, tabella, settima colonna, secondo capoverso e terzo capoverso, prima frase:


anziché: «Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del *mosaico del cetriolo* ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del *mosaico del cetriolo* ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante.»

leggasi: «Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del *mosaico del pepino* ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del *mosaico del pepino* ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante.»

17CE1358



Rettifica del regolamento (UE) 2016/143 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze COS-OGA, cerevisiane, idrossido di calcio, lecitine, *Salix spp cortex*, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, *Verticillium albo-atrum* isolato WCS850 e *Bacillus amyloliquefaciens* sottospecie *plantarum* ceppo D747

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 del 4 febbraio 2016)

Pagina 12, nel titolo, nel considerando 1, prima frase, nel considerando 4 e nota 4; alla pagina 13, nell'articolo 1:

anziché: «mosaico del cetriolo»,

leggasi: «mosaico del pepino».

17CE1359


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-048) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 6 2 2 *

€ 8,00

